

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 febbraio 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERGI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 43.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1988 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 44.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 45.

Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche in materia di interesse regionale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 46.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1987 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 47.

Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, relativa a «Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto» e successive modificazioni e integrazioni Pag. 5

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 49.

Contributi straordinari per la realizzazione di iniziative artistiche e culturali Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 50.

Assistenza universitaria agli studenti stranieri Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 51.

Convenzione con il C.R.I.A.C.P. Veneto per l'istituzione dell'Osservatorio sulla casa Pag. 7

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1988, n. 11.

Recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, in materia di assunzioni nel pubblico impiego, nella regione Trentino-Alto Adige ed ulteriori modifiche alla disciplina delle assunzioni nei comuni Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1988, n. 12.

Modifica della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali Pag. 8

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1988, n. 13.

Riunificazione della frazione di Campregheri sotto il comune di Centa San Nicolò Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1988, n. 14.

Norme previdenziali a favore degli ex dipendenti delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 15.

Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 16.

Modifica alla legge regionale 2 aprile 1988, n. 9, contenente modifiche alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, concernente: «Normativa del catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1988, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 e successive modificazioni, concernenti: «Disciplina dell'imposta di soggiorno» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1988, n. 18.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 (primo provvedimento) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1988, n. 19.

Trattamento economico dei componenti l'ufficio elettorale di sezione - Modifica dell'articolo 33 del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del consiglio regionale, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L Pag. 12

Provincia di Trento**LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1988, n. 29.**

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990 Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1988, n. 30.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990 Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1988, n. 31.

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1988, n. 32.

Modifiche e integrazioni alle leggi sul Difensore civico. Pag. 17

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1988, n. 33.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria. Pag. 17

Provincia di Bolzano**LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15.**

Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale. Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 16.

Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica Pag. 25

LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 17.

Concessione di mutui ad imprese per favorire la mobilità Pag. 25

LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18.

Provvedimenti in materia di bilinguismo Pag. 26

LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19.

Applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207. Disposizioni relative al personale del servizio sanitario con modificazioni ed integrazioni alle leggi provinciali 28 giugno 1983, n. 19, 5 gennaio 1984, n. 1 (piano sanitario provinciale 1983-85), e 17 aprile 1986, n. 15 Pag. 29

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 43.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'asestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 52 del 6 settembre 1988)

(Omissis).

88R0999

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 44.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 52 del 6 settembre 1988)

(Omissis).

88R1000

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 45.

Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche in materia di interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 53 del 9 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'innovazione nei settori produttivi, anche con l'apporto scientifico delle università, la giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni per la realizzazione di specifiche attività nelle materie di competenza regionale come specificato nei successivi articoli 2 e 3.

2. Possono essere soci oltre alla Regione e alle università, anche gli enti locali, gli istituti di credito, le imprese e/o loro associazioni, altri enti pubblici territoriali e non territoriali, e soggetti privati operanti nel settore.

3. La quota di partecipazione regionale nella società non deve essere inferiore a un terzo del capitale sociale.

Art. 2.

1. La «Società» dovrà operare nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e delle norme dello statuto della Regione, iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto.

2. È scopo inoltre della società diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale.

3. Gli interventi dovranno promuovere lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese a elevato livello tecnologico.

In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che con innovazioni di processo e di prodotto contribuiscono al miglioramento della situazione ambientale, nonché quelle che favoriscono la qualificazione e l'aumento dell'occupazione.

Art. 3.

1. La società persegue gli scopi di cui all'articolo precedente mediante:

a) promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche, nelle materie di competenza, nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell'innovazione;

b) collaborazione con le università e con altri centri scientifici e imprese al fine di garantire un rapporto equilibrato tra capacità scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;

c) formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la diffusione dell'innovazione;

d) progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la formazione e l'insediamento di nuove attività e sviluppo, utilizzino, diffondano l'alta tecnologia curando eventualmente anche la commercializzazione dei risultati ottenuti.

Art. 4.

1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche con l'apporto scientifico delle università.

2. La giunta regionale presenterà annualmente alle commissioni consiliari prima e terza una relazione sulle collaborazioni e le attività programmate.

Art. 5.

1. Lo statuto della società dovrà essere formato in modo da recepire le disposizioni dell'art. 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, garantendo alle università una rappresentanza del consiglio di amministrazione o negli altri organi esecutivi.

2. Ai fini della partecipazione della Regione alla società il consiglio regionale prenderà atto con apposita deliberazione dello statuto della società.

Art. 6.

1. La giunta regionale, al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo della ricerca è altresì autorizzata a stipulare con il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) convenzioni finalizzate ad approfondire studi e ricerche nelle materie di competenza regionale con particolare riguardo ai settori dell'ambiente, dei servizi sociali, del turismo e dei beni culturali.

Art. 7.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 15.000.000.000 nel triennio 1988-1990, di cui L. 10.000.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 1 e L. 5.000.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 6.

2. All'onere relativo determinato in L. 9.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, L. 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e L. 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede:

a) mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, dello importo di L. 5.000.000.000 iscritto al cap. 80230 fondo globale per le spese di investimento, partita n. 14, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987;

b) mediante prelevamento di L. 4.000.000.000 per l'anno finanziario 1988 e L. 3.000.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, della partita n. 17 del fondo globale per le spese di investimento di cui al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990.

3. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 71260, relativo agli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, denominato «Spese per la partecipazione della Regione del Veneto a una società per lo sviluppo dell'innovazione» con lo stanziamento di L. 6.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, di L. 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e di L. 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1990;

cap. 71262 relativo agli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge, denominato «Spese per la collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche nelle materie di competenza regionale», con lo stanziamento di L. 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, di L. 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e di L. 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1990.

Art. 8.

1. Sono abrogate le disposizioni relative al Centro tecnologico veneto contenute negli articoli 3, 4, 7 e 36 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, «Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro».

2. Al punto 6.2 dell'allegato 1 alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, non si applica il disposto di cui all'art. 1, secondo comma, della legge citata.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 settembre 1988

BERNINI

88R1001

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 46.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 53 del 9 settembre 1988)

(Omissis).

88R1002

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 47.

Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 53 del 9 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti od operanti in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Tali organismi devono avere sede nel Veneto e svolgere attività finalizzate a sviluppare la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato in Italia e all'estero anche attraverso:

- il collegamento con banche dati per reperimento clienti;
- la consulenza contrattuale, finanziaria e doganale;
- i servizi per lo svolgimento di attività promozionali in Italia e all'estero;
- la realizzazione di cataloghi e di guide tecnico-economiche sulle produzioni;
- la realizzazione di indagini e ricerche di mercato;
- l'adozione e la diffusione di marchi di qualità.

Art. 2.

1. Gli organismi consortili, indicati al primo comma dell'articolo 1, devono essere formati da almeno 10 imprese artigiane nel caso di organismi monosettoriali, da almeno 20 in caso di organismi plurisettoriali.

2. Sono ritenuti monosettoriali, ai fini dell'applicazione della seguente legge, gli organismi consortili che associano, in maggioranza, aziende operanti nello stesso ramo e nella stessa classe di attività, secondo la classificazione ISTAT; sono plurisettoriali gli altri.

3. Possono concorrere all'ammissione ai contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge anche gli organismi formati da almeno 5 cooperative, consorzi e società consortili aventi singolarmente i requisiti di cui al precedente articolo 1 e al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

1. Ai soggetti indicati negli articoli precedenti possono essere concessi contributi sia in conto soci che su spese di investimento.

2. Ciascuno dei contributi non può essere concesso per più di un esercizio.

Art. 4.

1. Il contributo in conto soci è stabilito come segue:

a) per gli organismi consortili di cui al primo comma dell'articolo 2: in misura proporzionale al numero delle imprese artigiane associate, secondo i seguenti parametri:

monosettoriali numero soci artigiani	plurisettoriali numero soci artigiani	contributo fino a lire
da 10 a 20	da 20 a 40	30.000.000
da 21 a 40	da 41 a 80	50.000.000
oltre 40	oltre 80	80.000.000

b) per gli organismi associativi di cui al terzo comma dell'art. 2: in misura fissa di L. 50.000.000 più L. 5.000.000 per ogni organismo consortile associato.

Art. 5.

1. I contributi sulle spese di investimento sono concessi per l'acquisto di immobili, macchinari, impianti e attrezzature.

2. Il contributo può essere concesso nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di L. 150.000.000.

Art. 6.

1. Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 4 e 5 devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. Per l'esercizio 1988, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed essere corredate dalla seguente documentazione prodotta in copia autenticata:

a) atto costitutivo;

b) statuto sociale o contratto consortile, che dovrà prevedere espressamente:

la possibilità di ingresso di altre imprese che ne abbiano titolo e interesse;

la facoltà di ciascuna impresa associata di sottoscrivere quote sociali fino al massimo del 20 per cento del capitale sociale o del fondo consortile;

la possibilità per ciascuna impresa associata a beneficiare dei servizi;

la durata per almeno 10 anni;

la facoltà della giunta regionale, nel caso di scioglimento, di indicare le modalità di devoluzione dell'importo del fondo consortile o del patrimonio sociale, che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dalla Regione;

c) attestazione dell'avvenuto deposito dello statuto sociale o del contratto consortile presso la cancelleria del tribunale civile e penale competente.

2. A seconda del contributo richiesto detta documentazione deve essere integrata con la seguente, in copia autenticata:

a) per il contributo in conto soci:

estratto del libro soci, aggiornato, corredato da visure camerali in numero almeno pari al numero minimo di soci per cui viene richiesto il contributo secondo i parametri stabiliti dall'articolo 4;

b) per il contributo sulle spese di investimento:

preventivi di spesa firmati dal legale rappresentante dell'organismo richiedente;

relazione sul progetto di investimento e sul rapporto costi-benefici ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

3. I richiedenti i benefici della presente legge non possono inoltrare domanda di contributi per le medesime finalità ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Art. 7.

1. Per la liquidazione dei contributi gli organismi ammessi dovranno trasmettere al presidente della giunta regionale la seguente documentazione:

certificazione da parte del tribunale dell'avvenuta iscrizione dello statuto o del contratto consortile nel registro delle imprese;

copia autentica dei contratti o delle fatture relative alle spese sostenute debitamente quietanzate.

Art. 8.

1. Alla spesa di lire 4,5 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede ai sensi dello articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 80230, partita n. 21, del bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è iscritto il seguente capitolo:

cap. 20560 denominato «Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti» con lo stanziamento di lire 4,5 miliardi.

3. Per gli esercizi successivi gli oneri sono determinati con legge di bilancio.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 settembre 1988

BERNINI

88R1003

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, relativa a «Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto» e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 53 del 9 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il rimborso delle spese di soggiorno, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato, per i consiglieri regionali, nell'importo di L. 192.375.

2. Per il presidente e i membri della giunta regionale, il presidente del consiglio regionale, i membri dell'ufficio di presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, i presidenti delle commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali e i presidenti delle speciali commissioni, istituite rispettivamente ai sensi dell'art. 21, terzo comma e dell'art. 24 dello statuto, e i presidenti dei gruppi consiliari, il rimborso di cui al comma 1 è determinato nello importo di L. 256.500.

Art. 2.

1. L'indennità giornaliera di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita da una diaria giornaliera dell'importo di L. 38.475 che è liquidata con le modalità stabilite dal penultimo comma dell'art. 1 della medesima legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

1. Le disposizioni recate dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

Art. 4.

1. Ai maggiori oneri derivanti all'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio in corso in L. 70.600.000 per i membri del consiglio e in L. 22.200.000 per i membri della giunta fanno carico rispettivamente ai capitoli 10 e 2110 del bilancio della Regione, esercizio 1988, che presentano la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 settembre 1988

BERNINI

88R1004

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 49.

Contributi straordinari per la realizzazione di iniziative artistiche e culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 53 del 9 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione del Veneto concede per l'anno 1987 gli enti di seguito indicati un contributo straordinario per la realizzazione di programmi di attività artistiche e culturali:

Fondazione centro musicale Malipiero - Asolo.

Associazione incisori veneti - A.I.V. - Venezia.

Centro interuniversitario di studi veneti - Venezia.

Centro culturale «G. Sacchetti» - Padova.

Società cooperativa T.E.L.O.S. - Mestre.

Scuola dalmata dei S.S. Giorgio e Trifone - Venezia.

Centro polesano di studi storici archeologici ed etnografici - C.P.S.S.A.E. - Rovigo.

Istituto storico bellunese della resistenza - Belluno.

Associazione culturale Minelliana - Rovigo.

Società generale di mutuo soccorso - Casa di cultura popolare - Vicenza.

Centro studi e ricerche Ligabue - Venezia.

Associazione orchestra Pedrollo - Vicenza.

Associazione culturale orchestra del teatro accademico - Castelfranco.

Comune di Rossano Veneto (Vicenza) per «Operacstate Festival».

Comune di Schio per «Schiifestival».

Asolo musica - Asolo.

Art. 2.

Modalità per la concessione del contributo

1. I contributi vengono ripartiti e concessi dalla giunta regionale con specifico riferimento alla realizzazione dei programmi di attività afferenti la gestione 1987 e determinati relativamente alle spese non coperte da contributi pubblici e privati e da risorse proprie degli enti stessi.

2. Il contributo è liquidato dal dipartimento competente su presentazione di una relazione sull'impiego del contributo destinato solo al finanziamento delle attività effettivamente svolte per la realizzazione dei programmi di attività.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 610 milioni derivante dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge si provvede, ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale per le spese correnti, partita n. 14, iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il cap. 70014 denominato «Contributi straordinari per la realizzazione di iniziative artistiche e culturali» con lo stanziamento di lire 610 milioni.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 settembre 1988

BERNINI

88R1005

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 50.

Assistenza universitaria agli studenti stranieri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 53 del 9 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, viene aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di eccezionali comprovate situazioni di necessità sono altresì ammessi a fruire degli interventi previsti gli studenti stranieri e apolidi che si trovino sul territorio del Veneto, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 settembre 1988

BERNINI

88R1006

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 51.

Convenzione con il C.R.I.A.C.P. Veneto per l'istituzione dell'Osservatorio sulla casa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 53 del 9 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di istituire un osservatorio sulla casa atto a pervenire a una più completa conoscenza del sistema abitativo del Veneto, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi del consorzio regionale fra gli I.A.C.P. del Veneto con il quale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per disciplinare le modalità di affidamento.

2. Il consorzio regionale fra gli I.A.C.P. del Veneto anche avvalendosi dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto perverrà alla realizzazione dell'osservatorio sulla casa attraverso un programma sperimentale e la conseguente verifica della sua attuazione prima del passaggio alla fase operativa dell'osservatorio.

Art. 2.

1. All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 5, Istituzione dell'osservatorio sulla casa, del «Fondo globale» iscritto al capitolo 80210 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il cap. 40098 denominato «Istituzione dell'osservatorio sulla casa» con lo stanziamento di lire 400 milioni.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 settembre 1988

BERNINI

88R1007

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1988, n. 11.

Recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, in materia di assunzioni nel pubblico impiego, nella regione Trentino-Alto Adige ed ulteriori modifiche alla disciplina delle assunzioni nei comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 21 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La copertura dei posti previsti nei ruoli organici del personale della regione Trentino-Alto Adige, dei comuni e degli enti pubblici per i quali la Regione stessa ha competenza legislativa di ordinamento, limitatamente al personale da adibire a mansioni per le quali non è previsto titolo professionale e da inquadrare in profili professionali ascritti a qualifiche funzionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in base alla disciplina stabilita dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, secondo le modalità ed i criteri contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, nel rispetto delle particolari disposizioni concernenti la conoscenza della seconda lingua e della proporzionale tra i gruppi linguistici.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della regione, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli integrato da prova pratica, per titoli ed esami, per corso-concorso secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dalla presente legge. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico terrà conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;».

Art. 3.

1. I concorsi per la copertura di posti per i quali si richiede il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, i cui bandi siano stati approvati e pubblicati nelle forme previste dalla legge, o dai regolamenti organici in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, sono stati espletati secondo la normativa preesistente.

2. Sono fatte salve le graduatorie dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali la normativa vigente prevede una efficacia pluriennale.

Art. 4.

1. Nell'art. 27, lettera a) della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, contenente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale», dopo le parole «coordinatore della microfilmatura», sono inserite le parole «operatore amministrativo».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 giugno 1988.

BAZZANELLA

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: CATALANI

88R1008

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1988, n. 12.

Modifica della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 31 del 19 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, integrato dall'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 7, è sostituito dai seguenti:

«2. Sono elettori nei comuni della provincia di Bolzano i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, e successive modificazioni, i quali abbiano maturato alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali la ininterrotta residenza quadriennale nella Regione, sempre che il periodo di residenza, anche non continuativo nella provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.

2-bis. I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali del comune della provincia di Bolzano nel quale, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, abbiano maturato il maggior periodo di residenza ovvero, nel caso di periodo di pari durata, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza.»

Art. 2.

1. Dopo la lettera g) del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) i dipendenti dell'Unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione, ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio dell'Unità sanitaria locale medesima;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate, per i consigli dei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio dell'Unità sanitaria locale, con la quale le stesse sono convenzionate.»

2. Al secondo comma dello stesso articolo le parole «alle lettere a), b), c), d), f) e g) del precedente comma» sono sostituite dalle parole «alle lettere a), b), c), d), f), g), h) ed i) del precedente comma».

Art. 3.

1. La giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nel testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, le norme della presente legge.

2. La modifica del testo unico è approvata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 luglio 1988.

BAZZANELLA

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: COMPER

88R1099

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1988, n. 13.

Riunificazione della frazione di Campregheri sotto il comune di Centa San Nicolò.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 31 del 19 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La frazione di Campregheri è riunificata nella circoscrizione territoriale del comune di Centa San Nicolò mediante aggregazione delle porzioni di territorio già appartenenti ai comuni di Calceranica al Lago, Caldorazzo e Vattaro, secondo le risultanze delle allegate cartografie ed elenchi delle particelle fondiarie ed edificiali.

Art. 2.

1. In caso di mancato accordo fra le amministrazioni comunali interessate dalla modificazione territoriale di cui al precedente art. 1, circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari, si procede a norma di quanto disposto dall'art. 19 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 luglio 1988.

BAZZANELLA

Visto, p. il Commissario del Governo per la Provincia: COMPER

88R1010

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1988, n. 14.

Norme previdenziali a favore degli ex dipendenti delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 34 del 2 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la definizione e l'erogazione dei trattamenti di previdenza spettanti, in conseguenza dello scioglimento delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano per effetto delle norme di attuazione della riforma sanitaria, ai dipendenti delle stesse, in servizio al 31 dicembre 1980 ed iscritti alla stessa data ai rispettivi Fondi integrativi di previdenza istituiti ai sensi della legge regionale 24 novembre 1977, n. 11, con esclusione di quelli che abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.

1. Al personale previsto dal precedente articolo, iscritto al Fondo integrativo di previdenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano alla data del 31 dicembre 1980, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4, lettera d) dello statuto e nell'art. 32 del regolamento del fondo stesso per i casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione integrativa, considerando a tal fine come cessazione dal servizio la data del 31 dicembre 1980.

2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono erogate all'interessato per i periodi di servizio coperti da contribuzione nel Fondo di previdenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, purché per tali periodi risultino accreditati i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria presso l'I.N.P.S.

3. Al personale transitato ad altri enti presso i quali esistono Fondi integrativi di previdenza, le prestazioni medesime competono per la differenza fra quanto spettante secondo le norme di cui al comma 1 e le prestazioni maturate in via teorica, allo stesso titolo presso il Fondo dell'ente di destinazione.

Art. 3.

1. L'erogazione delle prestazioni dovute a norma dell'art. 2 è effettuata dalla giunta regionale la quale vi provvede a mezzo dei propri uffici.

2. Gli interessati, già iscritti al Fondo di previdenza delle Casse mutue di malattia di Trento e di Bolzano, sono tenuti a presentare domanda all'Amministrazione regionale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge globalmente previsti in L. 7.700.000.000 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nell'apposita gestione denominata «Fondo di previdenza per il personale», già evidenziata contabilmente a norma dell'art. 3 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 11 nel bilancio delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano relativo all'esercizio finanziario 1980 e assunti dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. La giunta regionale è autorizzata a disporre l'anticipazione delle prestazioni previste dalla presente legge, fino alla concorrenza di corrispondenti impegni assunti dallo Stato nei confronti della Regione per i medesimi fini.

3. Per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma si provvede con apposito stanziamento, istituito nello stato di previsione della spesa, in partite di giro.

Art. 5.

1. La giunta regionale provvederà alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione dell'art. 4 nei confronti dell'ufficio liquidazioni di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo la normativa in esso prevista.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 luglio 1988.

BAZZANELLA

La presente legge è stata promulgata priva di visto del commissario del Governo, essendo trascorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 55 del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 senza che il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale.

88R1011

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 15.

Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 9 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione, in osservanza dell'art. 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza i fini di speculazione privata.

2. Nel quadro della competenza regionale di cui all'art. 4, n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva lo statuto speciale di autonomia, all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 ed all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, contenenti norme in attuazione dello statuto in materia di cooperazione, la presente legge disciplina le iniziative e le attività, di cui ai successivi articoli, intese alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi.

Art. 2.

Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Ai fini dello studio delle iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, delle proposte da inserire nel programma annuale delle iniziative, nonché dell'espressione del parere sulle iniziative da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'articolo 3, funge da organo consultivo della giunta regionale la commissione regionale per la cooperazione prevista dall'articolo 30 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, integrata con i seguenti componenti:

due docenti universitari esperti in materia di cooperazione, scelti dalla giunta regionale;

il dirigente della ripartizione II - Credito e Cooperazione; il dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche.

2. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in consiglio regionale.

3. I componenti, con i quali viene integrata la commissione regionale per la cooperazione, sono nominati con deliberazione della giunta regionale da adottarsi all'inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per la durata della legislatura medesima.

4. Il comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta lo richiedano il presidente almeno otto componenti. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno otto componenti e le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 3.

Iniziativa per lo sviluppo della cooperazione

1. Il comitato consultivo di cui all'art. 2, propone alla giunta regionale, annualmente, entro il mese di settembre le seguenti iniziative:

a) effettuazione di studi e ricerche intese a favorire la conoscenza e l'approfondimento dei problemi e degli aspetti giuridici, economici e sociali del movimento cooperativo e dei principi che lo informano, anche con riguardo alle nuove forme cooperative;

b) realizzazione e divulgazione di saggi, monografie e pubblicazioni, organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, utili a documentare e diffondere il ruolo ed i valori della cooperazione;

c) elaborazione e realizzazione, in accordo con gli organi scolastici competenti, di programmi pluriennali per la divulgazione, negli istituti di istruzione elementare e secondaria, dei principi del cooperativismo e delle finalità perseguibili dalla cooperazione, anche attraverso nuovi indirizzi organizzativi;

d) realizzazione di scambi di esperienze ed attuazione di programmi di comune interesse con altri organismi nazionali ed esteri che perseguono finalità analoghe.

2. La giunta regionale interviene altresì, su proposta del comitato consultivo, a favore delle seguenti iniziative:

a) programmazione e patrocinio di corsi documentaristici e di formazione, volti a perfezionare lo spirito e l'educazione cooperativa;

b) erogazione di borse di studio da concedere a ricercatori, operanti presso istituti, università ed organismi equipollenti, con l'obbligo per gli assegnatari di mettere a disposizione della Regione i risultati delle ricerche esperite su temi storici, giuridici, sociali ed economici interessanti la cooperazione;

c) istituzione e funzionamento di organismi aventi per scopo lo studio dei problemi cooperativistici.

3. La giunta regionale, in attuazione delle norme della presente legge e previo parere del comitato consultivo, può inoltre concedere:

a) contributi per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di preparazione ed aggiornamento degli amministratori e dei sindaci delle società cooperative e loro consorzi;

b) contributi ed associazioni riconosciute ai sensi della legislazione regionale, a società cooperative e loro consorzi, ad altri enti e organismi, nonché a persone fisiche e giuridiche, le cui iniziative siano finalizzate agli obiettivi della presente legge;

c) sussidi per favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove forme cooperative.

4. La giunta regionale, ad avvenuta approvazione delle iniziative proposte, provvede con propria deliberazione a ripartire i fondi da destinarsi alle iniziative medesime.

5. Le iniziative di cui al presente articolo, approvate dalla giunta regionale, sono attuate a cura della ripartizione per il credito e la cooperazione.

Art. 4.

Presentazione delle domande di contributo e sussidio

1. Per beneficiare delle provvidenze di cui al comma 3 dell'art. 3, gli aventi titolo devono presentare domanda alla giunta regionale, corredata dei programmi di attività e dei relativi preventivi di spesa, nonché di una dichiarazione relativa ad eventuali contributi o sussidi ottenuti.

2. I contributi possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono liquidati dietro presentazione dei consuntivi, corredata della documentazione relativa alle spese sostenute.

3. I sussidi possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e liquidati sulla base dei programmi preventivi presentati.

4. I beneficiari dei contributi e dei sussidi, ad avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici previsti nel presente articolo, sono tenuti a presentare alla giunta regionale una relazione illustrativa dei risultati conseguiti, la quale sarà acquisita a fini di documentazione e di studio.

Art. 5.

Cumulabilità parziale delle agevolazioni

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 abbiano beneficiato per la stessa iniziativa di analoghe agevolazioni da parte dello Stato o di altri enti, ma in misura inferiore ai limiti previsti nei commi 2 e 3 dell'art. 4, la giunta regionale, in relazione all'interesse o all'importanza dell'iniziativa, e su parere del comitato consultivo di cui all'art. 2, può integrare le provvidenze fino alla concorrenza dei limiti stessi.

Art. 6.

Liquidazione, riduzione e revoca delle provvidenze

1. All'atto della liquidazione delle provvidenze previste dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, la giunta regionale effettua, tramite la ripartizione per il credito e la cooperazione, le necessarie verifiche.

2. Qualora si riscontrino difformità tra iniziative programmate e iniziative realizzate, ovvero si accerti il mancato compimento delle iniziative stesse, le provvidenze suddette sono proporzionalmente ridotte o revocate.

3. La misura della riduzione o la revoca sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2 e 6 e 7, comma 3 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, contenente provvedimenti a favore della cooperazione.

Art. 8.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 30 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 è integrata con i componenti di cui al comma 1 dell'art. 2 con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma delle iniziative ed attività di cui all'art. 3 viene presentato alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui al comma 1 dell'art. 3 è fissato alla fine del mese di ottobre.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Alla copertura dell'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 500 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Per gli esercizi successivi, all'onere relativo si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale, ai sensi dell'art. 24 e nei limiti previsti dall'art. 9 del testo unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 luglio 1988.

BAZZANELLA

Visto, p. il Commissario del Governo per la Provincia: COMPER
88R1012

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 16.

Modifica alla legge regionale 2 aprile 1988, n. 9, contenente modifiche alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, concernente: «Normativa del catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 35 del 9 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo capoverso del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 9, dopo le parole «Scaduto il termine di cui al precedente articolo» è inserito il numero «7».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 luglio 1988.

BAZZANELLA

Visto, p. il Commissario del Governo per la Provincia: COMPER
88R1013

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1988, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 e successive modificazioni, concernenti: «Disciplina dell'imposta di soggiorno».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo è dovuta da coloro che non sono registrati nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, ma vi dimorano temporaneamente in qualità di ospiti di esercizi alberghieri o di esercizi extralberghieri, per ogni giorno di effettiva dimora e comunque per un tempo che non eccede i novanta pernottamenti consecutivi nello stesso anno solare e nel medesimo esercizio.

2. Ai fini dell'individuazione degli esercizi alberghieri si applica, per i rispettivi territori, la legislazione della provincia autonoma di Bolzano e quella della provincia autonoma di Trento.

3. Sono esercizi extralberghieri ai sensi della presente legge gli esercizi di affittacamere, le aziende agrituristiche, i villaggi turistici, le case per ferie, i campeggi, le foresterie e gli altri complessi ricettivi a carattere turistico sociale, nonché in ogni caso tutti gli esercizi in cui è dato alloggio verso compenso, non rientranti espressamente fra gli esercizi alberghieri.

4. Sono sostituiti di imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del debitore sostituito, i titolari di esercizi di cui al presente articolo»

Art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25, modificato con l'art. 2 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. L'imposta di cui al presente titolo è stabilita negli importi di cui alla seguente tariffa, secondo la classificazione degli esercizi alberghieri ed extralberghieri prevista dalla vigente legislazione.

TARIFFA

1. Esercizi alberghieri

Categoria	Importo
5 stelle	L. 1.400
4 stelle	» 1.000
3 stelle	» 600
2 stelle	» 400
1 stella	» 300

2. Esercizi extralberghieri

Categoria	Importo
I	L. 900
II	» 450
III	» 300
IV	» 150

2. Gli esercizi alberghieri ed extralberghieri, per i quali la legislazione vigente non prevede alcuna classificazione, sono equiparati, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo, rispettivamente agli esercizi alberghieri con 1 stella ed alla IV categoria degli esercizi extralberghieri; i campeggi e i villaggi turistici sono equiparati alla III categoria degli esercizi extralberghieri.

3. L'obbligo della corresponsione dell'imposta di cui al presente titolo sorge con il giorno d'arrivo dell'ospite e perdura fino al raggiungimento, nel corso dell'anno solare, di un massimo di novanta pernottamenti consecutivi nello stesso esercizio.»

Art. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 modificato con l'art. 4 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25, sono sostituiti dai seguenti:

«Il provento dell'imposta di soggiorno riscossa nell'ambito del territorio comunale di cui al presente titolo spetta agli enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo ed ai comuni. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge delle province autonome territorialmente competenti, sono considerati enti locali in materia di turismo:

a) nel territorio, ove esistano, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

b) negli altri territori, le associazioni pro loco riconosciute dalla giunta provinciale.

Il criterio di riparto dei proventi di cui al comma 1 tra le organizzazioni turistiche ed i comuni sarà stabilito, per l'intero territorio delle singole province autonome, per delega della Regione, mediante deliberazione, dalla rispettiva giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli enti turistici deve essere assegnato almeno l'ottanta per cento dei proventi di cui al comma precedente.»

Art. 4.

1. All'art. 6 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, modificato con l'art. 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25, è aggiunto il seguente nuovo numero 9):

«9) per pernottamenti in esercizi convenzionati non inferiori a dieci giorni di gruppi di almeno dieci persone pensionate, organizzati direttamente da U.S.L. o da altri enti pubblici a fini sociali o sanitari.»

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, modificato dall'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma, i comuni possono riunirsi in appositi consorzi costituiti ai sensi delle disposizioni in materia di consorzi tra comuni, contenute nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.»

Art. 6.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, modificato con l'art. 13 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25 e con l'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 12, è inserito il seguente nuovo comma:

«Per gli alloggi siti in complessi immobiliari, oggetto di contratti di cessione in multiproprietà, rispondono del tributo, con diritto di rivalsa, le persone o le società o chi altri ha, in base a contratto, l'amministrazione dei complessi immobiliari medesimi.»

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, sostituito dall'art. 14 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25, modificato con l'art. 7 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Le ville, gli appartamenti e gli alloggi sono classificati in quattro categorie. Per gli stessi sono previste un'imposta base riferita alla categoria e un'imposta aggiuntiva, commisurata per categoria e per metro quadrato di superficie utile di ogni unità abitativa, secondo la seguente tariffa:

I CATEGORIA

Imposta base	L. 140.000
Imposta aggiuntiva:	
— da mq 0 fino a mq 80	» 500
— da mq 0 fino a mq 150	» 700
— da mq 0 ad oltre mq 150	» 1.000

II CATEGORIA

Imposta base	L. 80.000
Imposta aggiuntiva:	
— da mq 0 fino a mq 80	» 400
— da mq 0 fino a mq 150	» 600
— da mq 0 ad oltre mq 150	» 800

III CATEGORIA

Imposta base	L. 40.000
Imposta aggiuntiva:	
— da mq 0 fino a mq 80	» 300
— da mq 0 fino a mq 150	» 500
— da mq 0 ad oltre mq 150	» 700

IV CATEGORIA

Imposta base	L. 30.000
Imposta aggiuntiva:	
— da mq 0 fino a mq 80	» 250
— da mq 0 fino a mq 150	» 400
— da mq 0 ad oltre mq 150	» 600

2. Al medesimo art. 14 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«Alle unità abitative site nelle case e negli appartamenti per vacanze disciplinati nella legge provinciale di Trento 10 dicembre 1984, n. 12, si applica, in luogo della classificazione di cui al presente articolo, quella prevista dalla medesima legge, secondo le corrispondenti categorie.»

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo, la giunta provinciale è tenuta a trasmettere copia del provvedimento di classificazione delle unità abitative di cui al precedente comma al comune competente e alla Regione.»

Art. 8.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, modificato con l'art. 16 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25, sono sostituiti dai seguenti:

«Il provento dell'imposta di soggiorno riscossa nell'ambito del territorio comunale di cui al presente titolo spetta agli enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo ed ai comuni. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge delle province autonome territorialmente competenti, sono considerati enti locali in materia di turismo:

- nel territorio, ove esistano, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- negli altri territori, le associazioni pro loco riconosciute dalla giunta provinciale.

Il criterio di riparto dei proventi di cui al comma 1 tra le organizzazioni turistiche ed i comuni sarà stabilito, per l'intero territorio delle singole province autonome, per delega della Regione, mediante deliberazione, dalla rispettiva giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli enti turistici deve essere assegnato almeno l'ottanta per cento dei proventi di cui al comma precedente.»

Art. 9.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 è inserito il seguente nuovo comma:

«Alla medesima denuncia, a titolo di sostituti d'imposta, sono obbligati i titolari dell'amministrazione dei complessi immobiliari in multiproprietà.»

Art. 10.

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, modificato con l'art. 8 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dello svolgimento delle funzioni di accertamento e di controllo di cui al comma precedente, i comuni possono riunirsi in appositi consorzi, costituiti ai sensi delle disposizioni in materia di consorzi tra comuni, contenute nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.»

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

1. Gli importi delle imposte fissati nei precedenti articoli 2 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1989.

2. In prima applicazione della presente legge, gli aumenti di cui agli articoli 3 e 15 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25, devono essere deliberati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 12.

1. Il presidente della giunta regionale è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi regionali 29 agosto 1976, n. 10, 29 novembre 1978, n. 25 e 25 novembre 1982, n. 12.

Art. 13.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 agosto 1988

p. Il presidente: BALZARINI.

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: CATALANI

88R1014

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1988, n. 18.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 (primo provvedimento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 agosto 1988)

(Omissis).

88R1015

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1988, n. 19.

Trattamento economico dei componenti l'ufficio elettorale di sezione - Modifica dell'articolo 33 del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del consiglio regionale, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aggiornamento del trattamento economico

1. L'importo di cui al comma 1 dell'art. 33 del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del consiglio regionale, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, è elevato da lire centomila a lire centocinquanta.

2. L'importo di cui al comma 2 del sopracitato art. 33 è elevato da lire sessantamila a lire centoventimila.

3. Gli importi di cui al comma 3 del predetto articolo sono elevati rispettivamente da lire cinquantamila a lire novantamila e da lire trentacinquemila a lire settantamila.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Nell'attesa di una disciplina organica della materia, i compensi previsti all'art. 1 si applicano anche in caso di elezioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali che dovessero aver luogo nel territorio della Regione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alla spesa di lire quattrocentomilioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1988, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

2. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio nei limiti previsti dall'art. 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del testo unico delle leggi regionali concernenti «Norme sulla contabilità generale della Regione», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 agosto 1988.

p. Il presidente: BALZARINI

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: CATALANI

88R1016

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1988, n. 29.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assessamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 settembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali

1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali, e i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate in seguito alle leggi stesse.

Art. 2.

Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali

1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1988 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

Art. 3.

Agevolazioni per la realizzazione di strutture per i campionati mondiali di sci nordico

1. All'art. 2 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 17, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui le opere previste nei progetti siano finanziate, da parte dei soggetti che provvedono alla loro attuazione, mediante mutui, i concorsi finanziari, della provincia possono essere determinati fino all'integrale copertura delle rate di ammortamento a carico dei soggetti mutuatari».

2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato il limite d'impegno di L. 320.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 320.000.000 annui, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1989 al 1998.

Art. 4.

Modificazioni alla legge provinciale concernente: «Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati».

1. L'efficacia delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, prorogata dall'art. 7 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, è ulteriormente prorogata di sei mesi a decorrere dal 1° luglio 1988.

Art. 5.

Modificazioni di disposizioni in materia di agricoltura

1. All'art. 34 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato con l'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, le lettere a) e b) del secondo comma sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfofunzionali, ivi compreso il funzionamento dei centri di fecondazione artificiale;

b) l'attuazione di iniziative per il miglioramento produttivo del bestiame, con particolare riferimento alla realizzazione di manifestazioni zootecniche nonché al miglioramento della fertilità e della fecondità delle bovine;».

2. All'art. 34 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato con l'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, dopo il terzo comma è introdotto il seguente:

«In luogo degli interventi di cui al comma precedente la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi, fino alla misura massima del 95% della spesa ritenuta ammissibile, ad enti, società, cooperative o altri organismi operanti in provincia che provvedano ad attuare le iniziative previste nel medesimo comma secondo le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. Con il medesimo provvedimento sono altresì fissate le spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi».

3. All'art. 34 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato con l'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, la lettera a) del quarto comma è sostituita dalla seguente:

«a) contributi fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili».

Art. 6.

*Disposizioni straordinarie
in materia di aziende di soggiorno.*

1. Per l'anno 1988 i contributi di cui all'art. 2, primo comma, lettera e) della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18 e successive modificazioni, possono essere integrati in relazione ai fabbisogni finanziari risultanti dal bilancio di previsione assestato per il medesimo esercizio. A tal fine le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo presentano alla giunta provinciale domanda integrativa di contributo corredata dal bilancio di previsione assestato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

Art. 7.

*Modificazioni alle disposizioni per la realizzazione
di immobili ad uso uffici da parte dell'I.T.E.A.*

1. All'art. 21, comma 1, della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, tra le parole «è autorizzato» e le parole «a realizzare» sono inserite le parole «ad acquistare, ovvero».

2. Il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 è sostituito con il seguente:

«2. L'acquisto o la realizzazione dei predetti immobili possono essere disposti dall'I.T.E.A. previa autorizzazione della giunta provinciale, che provvede anche all'approvazione dello schema di contratto di acquisto o dei progetti dei lavori».

Art. 8.

Partecipazioni

1. La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento, di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di L. 5.000.000.000.

2. La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della S.p.A. di gestione «Aeroporto di Verona - Villafranca», di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11, fino alla concorrenza dell'importo di L. 300.000.000.

3. La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.» di Trento, di cui all'art. 2 della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11, fino alla concorrenza dell'importo di L. 500.000.000.

4. La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società automobilistica «Atesina S.p.A.», di cui alla legge provinciale 12 dicembre 1967, n. 10, fino alla concorrenza dell'importo di L. 2.500.000.000.

5. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le spese di L. 5.000.000.000 per i fini di cui al comma 1, di L. 300.000.000 per i fini di cui al comma 2, di L. 500.000.000 per i fini di cui al comma 3 e di L. 2.500.000.000 per i fini di cui al comma 4.

Art. 9.

*Maggiorazione delle misure degli interventi
a favore dei Comuni situati nel territorio dei parchi*

1. Ai fini della determinazione della misura dei contributi relativi alle opere e agli interventi dei comuni per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26 e successive modificazioni, i comuni il cui territorio è ricompreso nei parchi di cui alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, sono collocati nella seconda classe immediatamente superiore a quella risultante dall'applicazione del comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26, qualora la quota di territorio comunale ricompresa nel parco sia superiore al 45 per cento e nella prima classe immediatamente superiore negli altri casi. Tali disposizioni si applicano ai piani e programmi relativi a periodi con decorrenza dell'esercizio 1989 nonché ai volumi di investimento programmati per gli esercizi 1989 e successivi previsti nei piani e programmi relativi a periodi precedenti.

2. Per i comuni di cui al comma 1, il cui territorio è ricompreso nei parchi per una quota superiore al 45 per cento, le misure dei contributi previste dalle leggi di seguito indicate sono elevate con decorrenza dall'esercizio 1989 nel seguente modo:

a) di due punti percentuali per i contributi annui costanti di cui all'art. 42 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) di dieci punti percentuali per i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 13, alle lettere b) e c) dell'art. 14, alle lettere b) e c) dell'art. 15 e all'art. 17 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli aumenti delle misure dei contributi previsti dal comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli altri comuni di cui al presente articolo.

Art. 10.

*Modificazioni alle leggi provinciali
in materia di finanza locale*

1. Alla legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 6, comma 2, le parole «presentati dai comuni per periodi determinati dalla giunta provinciale con i provvedimenti di assegnazione», sono sostituite dalle parole «per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite con deliberazione della giunta provinciale».

2. Alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 12, come modificato dall'art. 14 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, comma 3 bis, sono soppresse le parole «su presentazione di fabbisogni di cassa», dopo le parole «articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3», sono inserite le parole «come modificato dal presente articolo»;

b) all'art. 5, comma 4, dopo le parole «la ripartizione del fondo tra i comuni verrà effettuata, per gli anni 1988 e 1989», sono aggiunte le parole «ad esclusione della quota di cui al successivo comma»;

c) allo stesso art. 5 è aggiunto il seguente comma:

«5. Limitatamente al 1988 una quota non superiore al 10 per cento del fondo è ripartita sulla base dei criteri di cui alla lettera d), comma 3, art. 7 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.»

3. All'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La spesa ammissibile di cui al comma precedente è altresì determinata con riferimento ai costi derivanti dagli istituti contrattuali previsti dal contratto di lavoro 1985-1987 per il personale comunale, ad esclusione dei maggiori oneri contrattuali riconosciuti dalla provincia autonoma di Trento in base a specifiche leggi di intervento settoriale.»

4. All'art. 16 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la dotazione del fondo ordinario è ridotta a L. 105.000.000.000, di cui L. 15.500.000.000 per i fini di cui al comma 3, lettere b) e c) dell'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, come modificato con la legge 19 gennaio 1988, n. 4;

b) al comma 1, lettere b) e c), le dotazioni del fondo perequativo e del fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti sono elevate rispettivamente a L. 22.500.000.000 e a L. 4.500.000.000;

c) al comma 3 le parole «come modificato con la presente legge» sono sostituite con le parole «e successive modificazioni».

5. All'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la dotazione del fondo per gli esercizi 1988 e 1989 è elevata a L. 7.500.000.000;

b) al comma 3 le somme da ripartire sono elevate rispettivamente per la lettera a) a L. 6.000.000.000 e per la lettera b) a L. 1.500.000.000;

c) al comma 4 l'entità della quota è elevata a L. 10.000.000.

6. All'art. 12, comma 1, della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, dopo le parole «La deduzione è rapportata alla popolazione residente», sono aggiunte le parole, «ponderata con un coefficiente moltiplicatore determinato tenendo conto dei flussi turistici, degli insediamenti produttivi, e della quota di utenza effettivamente servibile dalla pubblica fognatura. I criteri e le modalità per la determinazione di detto coefficiente sono fissati con deliberazione della giunta provinciale, sentite le rappresentanze dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M.».

7. Per la variazione della dotazione dei fondi per i trasferimenti correnti a favore dei comuni, prevista dal comma 4, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 11.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

8. Per l'elevazione del fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti è autorizzato il limite d'impegno di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988; le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1988 al 1997.

Art. 11.

Concorso della Provincia all'attività di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione delle iniziative attivate ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è autorizzato l'utilizzo, per gli esercizi finanziari, 1988 e 1989, di una quota non superiore a L. 40.000.000 per ciascun anno dello stanziamento autorizzato con l'art. 10, comma 1, della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10.

2. Per l'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 non si applica la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10.

Art. 12

Modifica alla copertura degli oneri di cui alla legge provinciale recante: «Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici».

1. L'art. 5 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di L. 800.000.000, nonché dell'onere «una tantum» valutato nell'importo di L. 265.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1988 per l'importo complessivo di L. 1.065.000.000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

2. Al maggior onere, valutato nell'importo di L. 1.100.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1989, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale di attività di servizio ed in quiescenza», del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.».

2. È abrogato l'art. 9 della legge provinciale concernente «Interventi a favore dell'opera universitaria dell'Università degli studi di Trento».

Art. 13

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di L. 317.836.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 6, 8 e 10, nonché dal maggior onere, valutato nell'importo di L. 74.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 4, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede con una quota pari a complessive L. 317.910.000.000 delle disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e cessazioni di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'art. 2 per l'importo complessivo di L. 9.277.000.000;

b) dai fondi disponibili sull'avanzo di consuntivo 1987, per l'importo di L. 15.156.683.982;

c) da una quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio a titolo di devoluzione dei tributi erariali ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 per il restante importo di L. 293.476.316.018.

2. Al complessivo onere valutato nell'importo di L. 389.282.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo degli anni 1989-1990, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle maggiori entrate e dalle minori spese previste nel bilancio pluriennale della provincia con il provvedimento di assestamento del bilancio.

3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1 settembre 1988

ANGELI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI
88R0994

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1988, n. 30.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 41 del 13 settembre 1988)*

(Omissis).

88R0995

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1988, n. 31.

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 41 del 13 settembre 1988)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La provincia autonoma di Trento promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative idonee a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, rimuovendo gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne.

Art. 2.

*Istituzione della Commissione per la
realizzazione delle pari opportunità*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 è istituita la «Commissione provinciale per la realizzazione delle pari opportunità» con i seguenti compiti:

a) effettuare direttamente o in collaborazione con altri organismi indagini conoscitive sui problemi inerenti alla condizione femminile nella provincia;

b) formulare proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza sostanziale la normativa e gli interventi della provincia in materia di lavoro, formazione professionale, servizi sociali, sanitari e assistenziali;

c) esprimere parere sui disegni di legge proposti dalla giunta provinciale o di iniziativa consiliare rapportabili direttamente o indirettamente alla condizione femminile;

d) esprimere parere sul piano di interventi di politica del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e sul piano triennale della formazione professionale;

e) proporre iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione o di violazione del principio della parità giuridica o sociale;

f) predisporre, entro il settembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione nella provincia delle leggi relative alla parità, con particolare riferimento al lavoro e alle condizioni di impiego, da trasmettere alla giunta e al consiglio provinciale;

g) promuovere incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa atta a migliorare la conoscenza e l'approfondimento delle problematiche relative alla condizione femminile;

h) promuovere i progetti di azioni positive da proporre alla provincia, ai comuni ed ai soggetti che operano nell'ambito della formazione professionale, per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità ed al superamento di situazioni discriminanti.

Art. 3

Composizione della Commissione

1. La commissione è composta di 15 membri eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato, fra persone che abbiano maturato provate esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale economico e politico, con particolare riferimento alle attività di lavoro nei vari campi.

2. Le designazioni per la nomina dei membri della commissione spettano alle organizzazioni politiche e sindacali delle donne, nonché ad associazioni movimenti, organizzazioni economiche e sociali portatrici, per riconosciuta tradizione, di iniziative a favore della condizione femminile.

3. La commissione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, il presidente e il vice-presidente.

4. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura e viene rinnovata entro 6 mesi dalle elezioni del nuovo consiglio provinciale.

Art. 4

Funzionamento della commissione

1. La commissione opera in piena autonomia e adotta un regolamento interno per la disciplina della propria organizzazione, del proprio funzionamento, nonché per l'istruttoria dei propri lavori.

2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

3. Per la validità delle decisioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti della commissione e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che il regolamento non disponga altrimenti, richiedendo maggioranze qualificate.

4. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

5. La commissione può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, integrati eventualmente con esperti nominati dalla giunta provinciale, su proposta della commissione.

6. Le strutture organizzative della provincia collaborano con la commissione, su richiesta della stessa in base a direttive emanate dalla giunta provinciale.

Art. 5

Rapporti della Commissione

1. La commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità a livello internazionale, nazionale e locale.

2. Ove lo sviluppo dei suddetti rapporti di collaborazione comporti impegni di spesa, su richiesta della commissione provvede la giunta provinciale.

3. La giunta provinciale è autorizzata altresì a conferire, su proposta della commissione, incarichi di collaborazione inerenti alle tematiche delle pari opportunità ad istituti e dipartimenti universitari; centri di ricerca pubblici o privati, nonché ad esperti:

Art. 6

Consigliere di parità

1. All'interno della commissione di cui all'articolo 2 viene annualmente nominato il consigliere di parità al quale sono affidati i seguenti compiti:

a) partecipare, con diritto di voto, alle sedute della commissione provinciale per l'impiego e delle commissioni locali di cui rispettivamente agli articoli 5 e 19 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19;

b) riferire alla commissione in merito ad atti e provvedimenti amministrativi della provincia autonoma di Trento o di altri enti ed organismi che presentino interesse in relazione alle problematiche della parità;

c) istruire, su incarico del presidente, i lavori della commissione, avvalendosi della segreteria tecnica incaricata presso la Direzione generale del Dipartimento servizi sociali della provincia;

d) fungere da tramite fra la commissione e l'agenzia del lavoro su problematiche particolari concernenti l'attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro;

e) elaborare progetti di azioni positive di cui all'articolo 2.

2. Ai membri della commissione e al consigliere di parità vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

Art. 7

Integrazioni e modifiche della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 è così modificato: le parole «da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle parole: «da sei rappresentanti dei lavoratori designati, due per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che organizzano lavoratori destinatari degli interventi della commissione provinciale per l'impiego; dal consigliere di parità di cui alla legge provinciale «Interventi per la realizzazione della pari opportunità fra uomo e donna».

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 è così modificato: dopo le parole «dovrà essere assicurata la rappresentanza del responsabile dell'ufficio zonale del lavoro o, in mancanza, del dirigente dell'ufficio di collocamento del comune sede di comprensorio» sono aggiunte le parole: «dovrà essere assicurata la partecipazione con diritto di voto del consigliere di parità di cui alla legge provinciale «Interventi per la realizzazione della pari opportunità fra uomo e donna».

Art. 8

Copertura degli oneri

1. Alla copertura del maggior onere valutato nell'importo di L. 5.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 3 e 6, comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1988 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di comitati e commissioni consultive» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

2. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 3 e 6, comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1989, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» di bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

3. Per gli esercizi successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa, tabella B, per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni:
(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 1988-1990, di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5, le somme di cui all'art. 8 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma, area di attività indicati nel comma 2 del medesimo articolo 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 5 settembre 1988

ANGELI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI.

88R0996

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1988, n. 32.

Modifiche e integrazioni alle leggi sul Difensore civico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 41 del 13 settembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 e successive modificazioni è inserito il seguente terzo comma:

«Previa stipula di apposita convenzione con il presidente del consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri Enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al presidente della giunta provinciale contenuti nel comma precedente e nel secondo comma dell'art. 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della provincia o degli enti di cui all'art. 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del Difensore civico.»

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 e successive modificazioni, inserire i seguenti nuovi commi:

«4-bis. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

4-ter. Il Difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.»

Art. 3.

1. All'art. 5 della legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

«2. Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.»

Art. 4.

1. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 e successive modificazioni è inserito il seguente nuovo:

«Art. 11-bis

1. La presidenza del consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della provincia autonoma di Trento.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 5 settembre 1988

ANGELI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI.

88R0997

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1988, n. 33.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 41 del 13 settembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il n. 3) dell'art. 3 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è sostituito dal seguente numero:

«3) le autorizzazioni di cui agli articoli 193, 194, 199, primo comma, 201, primo comma, c, limitatamente a quanto concerne le acque minerali, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, fatte salve le competenze attribuite al sindaco dal Decreto Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; le autorizzazioni e i nulla osta demandati alla competenza del medico provinciale dal capo IX del Decreto Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in materia di protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dagli articoli 5 e 10 del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, in materia di gas tossici; la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e la costituzione di dispensari farmaceutici; l'espletamento dei concorsi per il conferimento di farmacie.»

Art. 2.

1. Il primo periodo del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Le unità sanitarie locali attuano le loro finalità attraverso piani operativi annuali che devono essere predisposti in base a criteri uniformi stabiliti dalla giunta provinciale e devono conformarsi ai contenuti e agli indirizzi del piano sanitario provinciale e delle direttive annuali di attuazione del medesimo.»

Art. 3

1. Al secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, le parole «A tal fine la giunta provinciale» sono sostituite dalle parole seguenti:

«A tal fine la giunta provinciale emana direttive generali e specifiche per l'attuazione del piano sanitario provinciale, ed in particolare apposite direttive annuali comprendenti vincoli, prescrizioni, disposizioni finanziarie e modalità di verifica; la giunta provinciale inoltre».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è aggiunto, il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Poteri sostitutivi). — 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 48 del Testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei comprensori, approvato con D.P.G.P. 9 novembre 1981, n. 20-60/leg., trovano applicazione anche ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi della giunta provinciale nei confronti delle unità sanitarie locali, salvo quanto concerne la violazione dei documenti e provvedimenti previsti dall'art. 41 e la previa verifica in sede di commissione, paritetica ai sensi dell'art. 43 dello stesso testo unico.

2. La giunta provinciale deve sostituirsi alle unità sanitarie locali per il compimento di singoli atti anche nel caso di persistente violazione, da parte delle stesse, di direttive emanate dalla giunta provinciale ai sensi del precedente articolo 7 o ai sensi di altre norme contenute in leggi provinciali.»

Art. 5.

1. L'art. 9 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«art. 9. (Comitato provinciale per la programmazione sanitaria). —

1. Presso la giunta provinciale è costituito, quale organo con funzioni consultive e di proposta ai fini dello svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, consulenza e verifica di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, il comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

2. L'attività del comitato si esplica in particolare in ordine:

a) alla predisposizione del piano sanitario provinciale e delle direttive annuali di attuazione del medesimo;

b) alla elaborazione degli indirizzi tecnici riguardanti l'attuazione del piano;

c) alla verifica dello stato di attuazione del piano, anche mediante la valutazione dei piani annuali delle unità sanitarie locali e della loro attuazione e la presentazione di proposte in ordine alla elaborazione delle relazioni del presidente della giunta provinciale di cui all'articolo 8, secondo comma;

d) all'effettuazione di valutazioni sulla situazione del servizio sanitario provinciale, con particolare riguardo all'impiego delle risorse, agli aspetti economici e alla situazione epidemiologica, anche mediante la realizzazione di studi e indagini specifiche.

3. In base alla risultanze dell'attività di verifica svolta ai sensi delle lettere c) e d) del precedente secondo comma il comitato formula proposte in merito alle modalità di soluzione dei problemi emersi. Esso può inoltre formulare di propria iniziativa proposte in ordine all'attuazione del piano sanitario provinciale, all'attività normativa della provincia e all'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi in materia sanitaria.

4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la giunta provinciale può chiedere il parere del comitato in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

5. Il comitato provinciale per la programmazione sanitaria è composto:

a) dall'assessore provinciale competente in materia di sanità, con funzioni di presidente; l'assessore stesso sceglie il componente del comitato destinato a sostituirlo, in caso di assenza o impedimento, nell'esercizio di tali funzioni;

b) da un dirigente generale della provincia scelto dalla giunta provinciale;

c) dai dirigenti preposti, rispettivamente al servizio piano sanitario, al servizio attività sanitarie, al servizio finanziamento attività sanitarie e al servizio attività socio-assistenziali;

d) da otto membri scelti dal consiglio provinciale tra esperti che svolgano o abbiano svolto attività in materia di programmazione sanitaria ed economica, di organizzazione dei servizi sanitari o di epidemiologia; dei predetti membri cinque sono espressi dalla maggioranza e tre dalla minoranza, con le modalità di cui alla legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21;

e) da cinque membri designati dalla conferenza dei presidenti dei comprensori, tra i responsabili dei servizi delle unità sanitarie locali della provincia che siano dipendenti di ruolo delle medesime; di detti membri due sono scelti fra i responsabili di servizi amministrativi e tre fra i responsabili di servizi sanitari;

f) da due medici esperti in programmazione e organizzazione sanitaria designati dall'Ordine dei medici.

6. Il comitato è nominato con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

7. I componenti non di diritto del comitato che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti dal presidente della giunta provinciale.

8. Il servizio di segreteria del comitato è assicurato dal servizio piano sanitario. Nell'ambito del personale assegnato al servizio, di livello funzionale-tributario non inferiore al settimo, è nominato il segretario effettivo del comitato ed un supplente.

9. Il comitato stabilisce con apposito regolamento le modalità relative al proprio funzionamento, prevedendo anche l'articolazione in commissioni per la trattazione delle diverse tematiche e la possibilità di avvalersi dell'apporto di esperti non facenti parte del comitato per l'esame di specifici problemi.

10. Ai componenti del comitato e agli esperti di cui al precedente nono comma spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

11. Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del comitato si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Dalla data dalla quale avrà effetto il provvedimento di nomina del predetto comitato è soppresso il comitato previsto dalla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 57. Le funzioni già svolte da quest'ultimo non riguardanti la programmazione degli interventi vengono assunte dal comitato di cui al presente articolo fino all'entrata in vigore delle leggi provinciali concernenti l'igiene e sanità pubblica, la materia veterinaria e quella farmaceutica, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.»

Art. 6.

1. Il n. 3) del terzo comma dell'art. 23 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«3) la gestione tecnica, che comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare e la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare assegnato in uso all'unità sanitaria locale, la direzione dell'officina e del personale addetto alla manutenzione».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'art. 24 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Le unità sanitarie locali si articolano in distretti sanitari di base ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario provinciale. In relazione alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche e alle esigenze di efficienza organizzativa il piano sanitario provinciale può prevedere che il territorio di determinate unità sanitarie locali corrisponda nell'ambito di un solo distretto sanitario di base. Nel distretto sanitario di base è assicurata in modo globale ed unitario la continuità delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento nonché la raccolta dei dati necessari per l'attuazione dei programmi dell'unità sanitaria locale mediante un'unità operativa stabilmente assegnata al distretto medesimo.»

Art. 8.

1. L'ultimo comma dell'art. 25 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Il piano sanitario provinciale individua i dipartimenti da attivare e ne determina i criteri e modalità di funzionamento anche prevedendo, se del caso, la costituzione di appositi organismi con funzioni operative e consultive.»

Art. 9.

1. All'art. 28 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

«In casi determinati, individuati dal piano sanitario provinciale o dalle direttive di attuazione del medesimo, le intese di cui al precedente primo comma sono obbligatorie.»

Art. 10

1. Dopo l'art. 28 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 28-bis (*Modalità per l'acquisizione di determinati beni e servizi*) — 1. Ai fini dell'acquisizione da parte delle unità sanitarie locali dei beni e servizi appartenenti alle categorie che saranno individuate nel piano sanitario provinciale o nelle direttive di attuazione del medesimo, la giunta provinciale provvede a far eseguire idonee ricerche di mercato allo scopo di realizzare un'efficace informazione e un corretto indirizzo economico e tecnico-merceologico.

2. Per quanto concerne in particolare l'acquisto di apparecchiature sanitarie e di attrezzature tecnico-economiche la giunta provinciale stipula altresì accordi preliminari, vincolanti per le imprese fornitrici, alle quali le unità sanitarie locali debbono rivolgersi per l'acquisto.

3. Il piano sanitario provinciale può stabilire che all'acquisto di farmaci e di materiali sanitari provveda una sola unità sanitaria locale anche per conto delle altre unità sanitarie locali della provincia, provvedendo direttamente o tramite strutture pubbliche o private, con preferenza per le strutture pubbliche, qualora sia garantita uguaglianza di condizioni, di qualità e di economicità di servizio. In tal caso il piano stesso o le direttive di attuazione del medesimo devono prevedere adeguate forme di partecipazione, a livello tecnico, delle predette unità sanitarie locali ai fini della predisposizione dei programmi di acquisto.»

Art. 11.

1. Il secondo dei due commi aggiunti all'art. 30 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, dall'art. 6 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, è sostituito dal seguente:

«La provincia provvede all'espletamento delle attività tecnico-amministrative concernenti la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria dei beni immobili di sua proprietà assegnati in uso alle unità sanitarie locali per le esigenze del servizio sanitario provinciale. In ordine alle attività predette la provincia può anche provvedere avvalendosi dell'unità sanitaria locale alla quale è stato assegnato in uso il bene cui le attività si riferiscono, attribuendo alla stessa il relativo finanziamento. Resta ferma la competenza dei comprensori e dei comuni per le opere e i lavori afferenti i beni immobili di cui gli enti stessi mantengono la proprietà a norma del quinto comma del presente articolo.»

Art. 12.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«La provincia esercita altresì attraverso i predetti servizi le funzioni di cui all'art. 3 n. 1 della citata legge provinciale n. 33.»

Art. 13.

1. La rubrica del capo IV del titolo I della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituita dalla seguente:

«Servizio multizonale di prevenzione».

Art. 14.

1. L'art. 48 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. (*Compiti del Servizio*). — 1. Il servizio multizonale di prevenzione, istituito presso l'unità sanitaria locale che sarà individuata dal piano sanitario provinciale, ha il compito di fornire il

necessario supporto tecnico, caratterizzato da un elevato livello di strumentazione e specializzazione ai fini dell'esercizio delle funzioni spettanti rispettivamente alla provincia e alle unità sanitarie locali in materia di igiene e sanità pubblica. Con riguardo a quanto previsto nel successivo articolo 50, primo comma, lettera c), il servizio svolge inoltre direttamente funzioni determinate per il cui espletamento occorra l'esercizio di attività tecniche particolari.

2. Il servizio presta altresì la propria collaborazione e consulenza tecnica, secondo modalità stabilite dalla giunta provinciale, ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti a servizi della provincia operanti in materie diverse dall'igiene e sanità pubblica.

3. Si applicano al servizio multizonale di prevenzione, oltre alle disposizioni del presente capo, le norme generali in materia di servizi multizonali di cui all'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e all'art. 27 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.»

Art. 15.

1. L'art. 49 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Articolazione del Servizio*) — 1. In relazione alla natura delle indagini e degli accertamenti espletati dal servizio multizonale di prevenzione, sono individuati nell'ambito dello stesso i seguenti campi di attività:

- a) chimico - fisico - ambientale;
- b) medico - biotossicologico;
- c) impiantistico e anti infortunistico.

2. Il servizio si articola in tre unità operative, ciascuna delle quali è preposta ad uno dei campi di attività indicati nel precedente primo comma.»

Art. 16.

1. L'art. 50 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 50

Materia di competenza dei campi di attività

1. Le attività tecniche di competenza di ciascun campo di attività riguardano in particolare:

- a) campo chimico - fisico - ambientale:

- 1) inquinamento dell'aria;
- 2) inquinamento dell'acqua;
- 3) inquinamento del suolo;
- 4) igiene del lavoro;
- 5) alimenti e bevande;
- 6) farmaci e cosmetici;
- 7) microclima;
- 8) rumore e vibrazioni;
- 9) radiazione;

- b) campo medico - biotossicologico:

- 1) igiene e tossicologia del lavoro;
- 2) alimenti e bevande;
- 3) farmaci e cosmetici;
- 4) igiene ambientale, con specifico riguardo all'analisi microbiologica delle acque;
- 5) microbiologia, parassitologia, sierologia e virologia;

- c) campo impiantistico e anti infortunistico:

controlli e verifiche a fini di sicurezza concernenti gli ascensori e montacarichi in servizio privato, non installati in ambienti di lavoro, gli impianti di riscaldamento ad acqua calda, i recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, le bombole e le autocisterne a pressione, escluso quanto attiene all'omologazione.

2. Nelle attività tecniche di cui al precedente primo comma sono comprese le attività già svolte nei campi ivi indicati dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, dall'E.N.P.I. e dall'A.N.C.C.».

Art. 17

1. L'art. 51 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 51. (*Responsabile del Servizio*). — 1. Al servizio multizonale di prevenzione è preposto un responsabile nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa concernente il personale del servizio sanitario nazionale.».

Art. 18.

1. L'art. 52 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. (*Responsabile di unità operativa*). — 1. A ciascuna delle unità operative nelle quali si articola il servizio multizonale di prevenzione è preposto un responsabile nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa concernente il personale del servizio sanitario nazionale.».

Art. 19.

1. L'art. 53 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. (*Programmazione dell'attività*). — 1. Il servizio multizonale di prevenzione svolge la propria attività in risposta a domande tecnicamente complesse formulate dai servizi della provincia operanti in materia di igiene e sanità pubblica, ivi compreso quanto attiene alla competenza veterinaria, e dai servizi delle unità sanitarie locali operanti nella materia medesima, salvo quanto disposto nel terzo comma del presente articolo.

2. Le domande di cui al precedente primo comma debbono essere formulate in conformità alla programmazione degli obiettivi da perseguire, come definita nel piano sanitario provinciale e nei piani delle unità sanitarie locali.

3. Per quanto di competenza nel campo di attività impiantistico e antinfortunistico, l'attività del servizio è programmata in base alle norme che regolano la materia e alle esigenze esistenti.

4. Alla programmazione operativa dell'attività del servizio si provvede attraverso il comitato di coordinamento previsto nel successivo art. 54.

5. I risultati delle attività svolte dal servizio sono elaborati dal sistema informativo sanitario di cui all'art. 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e vengono obbligatoriamente trasmessi, al pari di quelli ottenuti dal servizio protezione ambiente di cui alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, alle unità sanitarie locali territorialmente interessate, che sono tenute a curarne la più ampia diffusione.».

Art. 20

1. L'art. 54 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. (*Comitato di coordinamento*). — 1. Al fine di assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento del servizio multizonale di prevenzione con i servizi della provincia e delle unità sanitarie locali operanti in materia di igiene e sanità pubblica, in particolare attraverso la programmazione operativa delle attività di competenza del servizio predetto, è istituito presso quest'ultimo un comitato di coordinamento composto:

a) dal responsabile del servizio multizonale di prevenzione, con funzioni di presidente;

b) dai responsabili delle unità operative di cui all'art. 49;

c) dal dirigente preposto al servizio protezione ambiente della provincia;

d) da due funzionari assegnati a servizi della provincia operanti in materia sanitaria, competenti rispettivamente in ordine all'organizzazione delle attività di igiene e sanità pubblica e al sistema informativo sanitario;

e) dai responsabili dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali.

2. Il comitato si riunisce con frequenza almeno trimestrale.

3. Alle riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare di volta in volta, in relazione agli argomenti trattati, funzionari appartenenti ad altri servizi delle unità sanitarie locali o a servizi della provincia.».

Art. 21.

1. L'art. 55 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 55. (*Facoltà di accesso - Funzioni ispettive e di controllo*). —

1. Il personale addetto al servizio di cui al presente capo, individuato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso la quale il servizio stesso è istituito, ha facoltà di accedere alle proprietà pubbliche e private ai fini dell'effettuazione, su richiesta dei servizi della provincia o delle unità sanitarie locali competenti in materia di igiene e sanità pubblica e nell'ambito della programmazione di cui ai precedenti articoli 53 e 54, di indagini tecniche, accertamenti e prelievi rientranti nella sfera di attività del servizio stesso.

2. Al personale addetto al servizio di cui al presente capo e competente in ordine allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 50, primo comma, lettera c), individuato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso la quale il servizio stesso è istituito, spettano la qualifica, i poteri e le facoltà previsti nell'art. 35 per il personale con funzioni ispettive e di controllo. Contro i provvedimenti adottati dal suddetto personale ai sensi delle norme in vigore è ammesso ricorso alla giunta provinciale. La giunta, stessa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.».

Art. 22.

1. L'art. 56 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 56. (*Attività a pagamento*). — 1. Nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, le attività tecniche comprese nella sfera di competenza del servizio multizonale di prevenzione vengano effettuate a pagamento, i relativi tariffari sono determinati dalla giunta provinciale, che provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.

2. I proventi relativi alle attività di cui al precedente primo comma affluiscono al bilancio dell'unità sanitaria locale competente.».

Art. 23.

1. L'art. 57 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 57. (*Attività richieste da soggetti diversi*). —

1. Compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai programmi operativi definiti dal comitato di cui all'art. 54, il servizio multizonale di prevenzione può effettuare indagini e accertamenti tecnici a favore di privati o di enti od

organismi pubblici diversi dalla provincia e dalle U.S.L. I relativi oneri sono a carico dei soggetti richiedenti negli importi stabiliti dalla giunta provinciale, che provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.

2. I proventi relativi alle attività di cui al precedente primo comma affluiscono al bilancio dell'unità sanitaria locale competente.»

Art. 24

1. I numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

«4) sono esercitate a livello di distretto attraverso il servizio per l'assistenza sanitaria di base le seguenti attività:

- a) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;
- b) gli interventi di prevenzione e profilassi nel campo delle malattie infettive e diffuse, compresi le vaccinazioni obbligatorie ed i trattamenti immunitari di massa, nonché gli interventi di prevenzione e profilassi di particolari patologie legate all'esistenza di specifiche situazioni di rischio;
- c) gli accertamenti e le certificazioni correnti;
- d) gli accertamenti necroscopici;
- e) i controlli dei libretti sanitari degli addetti agli esercizi di generi alimentari;
- f) la raccolta di dati igienico-sanitari e ambientali e la partecipazione e la partecipazione a specifiche attività mirate di indagini epidemiologiche.

2. Le attività di cui alle lettere c) e d) devono essere svolte sulla base delle indicazioni tecniche dei medici di medicina legale del Servizio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente, i quali garantiscono un'azione specifica di consulenza e di supervisione;

5) le attività indicate al precedente n. 4) sono svolte dal personale assegnato all'unità operativa di distretto.»

Art. 25.

1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso il n. 27 - Servizio di prevenzione.

2. Il disposto del precedente comma 1 ha effetto dalla data che sarà stabilita per il trasferimento all'unità sanitaria locale competente delle funzioni spettanti al servizio multizonale di prevenzione di cui agli articoli 13 e seguenti della presente legge.

Art. 26

1. Salvo quanto disposto nei precedenti articoli da 13 a 25, le norme concernenti il servizio di prevenzione, contenute nella legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, o in altre leggi provinciali, si intendono riferite al Servizio multizonale di prevenzione disciplinato dagli articoli 13 e seguenti della presente legge.

Art. 27.

1. Il disposto del primo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, si applica anche con riguardo alle determinazioni demandate al piano sanitario provinciale da norme modificative o integrative della predetta legge n. 29, ivi comprese quelle recate dalla presente legge. Il medesimo disposto si applica altresì in tutti i casi in cui norme di legge provinciale demandino al piano sanitario provinciale l'adozione di specifiche determinazioni.

Art. 28.

1. In relazione al trasferimento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle di competenza del servizio multizonale di prevenzione, ai sensi dell'art. 70, primo comma, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, con deliberazioni della giunta provinciale sarà disposta la messa a disposizione delle unità sanitarie locali interessate del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti addetto, presso gli enti alle cui dipendenze presti

servizio, all'esercizio delle funzioni medesime, in attesa dell'adozione del provvedimento legislativo con il quale saranno definite le condizioni e modalità per l'inquadramento del suddetto personale nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale.

2. Durante il periodo di messa a disposizione continuano ad applicarsi al personale di cui al comma 1 le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico in vigore presso gli enti di provenienza.

3. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 del provvedimento legislativo recante «Disposizioni integrative e transitorie concernenti il personale delle unità sanitarie locali» circa l'inquadramento dei medici condotti interini presso le unità sanitarie locali.

Art. 29.

1. Per quanto concerne la disciplina del servizio di emodialisi continuano ad applicarsi le norme della legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 1, intendendo sostituite agli enti ospedalieri le unità sanitarie locali dalle quali dipendano strutture ospedaliere, e salvo quanto disposto nei successivi commi 2 e 3.

2. Le indicazioni contenute nel piano sanitario provinciale, inerenti alle strutture ospedaliere destinate a fungere rispettivamente da centri di riferimento e da centri periferici, sostituiscono l'autorizzazione prevista dagli articoli 3 e 6 della citata legge provinciale n. 1 del 1978.

3. I rapporti tra centri di riferimento e centri periferici, anziché essere regolati dalle convenzioni previste dall'art. 3 della sopra richiamata legge provinciale n. 1, vengono definiti ai sensi delle disposizioni concernenti i servizi multizonali di cui all'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e all'articolo 27 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Art. 30.

1. Gli oneri relativi all'utilizzazione di personale non dipendente per i fini di cui all'art. 7, terzo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, sono assunti a carico del Fondo sanitario provinciale di parte corrente nell'ambito delle spese contemplate dall'art. 4, n. 3), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

2. Parimenti sono assunti a carico del fondo sanitario provinciale di parte corrente, nell'ambito delle spese indicate al precedente comma 1, gli oneri relativi alla realizzazione delle iniziative e delle attività previste dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, qualora le stesse rivestano specifica rilevanza per il servizio sanitario provinciale. Ove l'intervento della provincia avvenga nella forma del concorso ad iniziative o attività organizzate da soggetti diversi, si osservano i criteri e le modalità di erogazione stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del citato art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19.

Art. 31.

Disposizioni transitorie concernenti la programmazione delle iniziative in materia di formazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari.

1. Alla programmazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 e successive modificazioni, per il periodo 1 luglio 1988-30 giugno 1989, si provvede attraverso apposito piano che sarà approvato dalla giunta provinciale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano al predetto piano ed alle iniziative previste dal medesimo le disposizioni recate dall'art. 1, commi 2 e 3, e dall'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 24.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 4 del provvedimento legislativo concernente «Approvazione del piano sanitario provinciale per il triennio 1989-1991», con le prime direttive annuali che saranno emanate per l'attuazione del piano sanitario provinciale sarà provveduto a raccordare l'applicazione delle previsioni contenute nel piano di cui al comma 1 con la programmazione delle iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale definita dal piano sanitario provinciale.

3. Per quanto concerne le iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale addetto o da impiegare nei servizi socio-assistenziali, dopo la scadenza del periodo di efficacia del piano di cui al comma 1 troveranno applicazione gli strumenti di programmazione previsti dal provvedimento legislativo concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento».

Art. 32.

Disposizioni concernenti l'ammissione alle scuole ed ai corsi di formazione professionale per il personale addetto ai servizi socio-sanitari.

1. Con effetto dal primo luglio 1988 il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 30, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«L'ammissione alle scuole ed ai corsi di formazione professionale, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, avviene, qualora il numero dei candidati sia superiore a quello dei posti disponibili, secondo una graduatoria, formata in base all'esito di un esame consistente in una o più prove scritte da effettuarsi, se del caso, anche mediante test. L'esame è sostenuto dinanzi a un'apposita commissione, dalla quale devono far parte in ogni caso insegnanti della scuola o del corso e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative. Il competente organo amministrativo dell'ente gestore provvede alla nomina della commissione e all'approvazione della graduatoria da essa predisposta. Qualora esistano nel territorio provinciale più scuole per la formazione della stessa figura professionale, la giunta provinciale può stabilire che l'ammissione a dette scuole avvenga in base ad un'unica graduatoria predisposta da una commissione istituita presso l'ente gestore individuato dalla stessa giunta provinciale, la cui composizione è stabilita dalla giunta medesima tenuto conto dei criteri sopra indicati in via generale per la composizione delle commissioni.»

Art. 33

1. La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nella legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, con le successive modificazioni, comprese quelle recate dalla presente legge e dal provvedimento legislativo concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento».

2. La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nella legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, con le successive modificazioni, comprese quelle recate dalla presente legge.

Art. 34.

Rimborso di spese sostenute per l'accesso a prestazioni sanitarie

1. Allo scopo di favorire la fruizione di prestazioni sanitarie che si rendano necessarie in relazione agli interventi o alle patologie indicati al comma 2 e che non siano erogabili nell'ambito del servizio sanitario provinciale, la provincia autonoma di Trento assume a proprio carico, a decorrere dal primo gennaio 1987, gli oneri inerenti alla concessione del rimborso delle spese di cui al comma 3 a favore dei soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria da parte del servizio medesimo.

2. Gli interventi e patologie di cui al comma 1 devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a) trapianti di organo, ivi compresa la tipizzazione e l'assistenza post-operatoria;
- b) patologie congenite ad altissimo rischio invalidante;
- c) patologie acquisite che richiedono altissima specializzazione sia nella fase terapeutica che in quella riabilitativa.

3. Ai soggetti aventi titolo viene concesso il rimborso delle spese sostenute per i viaggi che si rendano necessari e per la permanenza nel luogo o nei luoghi in cui vengano erogate le prestazioni sanitarie, in Italia o all'estero. Ove sia necessaria la presenza di un accompagnatore, il rimborso è esteso alle spese sostenute per i viaggi e per la permanenza di quest'ultimo.

Art. 35.

Criteri e modalità di applicazione

1. La giunta provinciale determina con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi e le patologie in ordine ai quali la legge stessa trova applicazione e i criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei rimborsi di cui al comma 3 del precedente art. 34.

2. La giunta provinciale procede annualmente ad aggiornare, ove necessario, le determinazioni adottate ai sensi del comma 1.

Art. 36.

Effettuazione dei rimborsi

1. All'effettuazione dei rimborsi previsti dal precedente art. 34 provvede l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle dell'Adige, in conformità alle determinazioni adottate dalla giunta provinciale ai sensi del precedente art. 35.

2. Per ottenere il rimborso gli aventi titolo devono chiedere l'autorizzazione all'effettuazione delle prestazioni sanitarie all'unità sanitaria locale indicata al comma 1, che accerta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la fruizione delle suddette prestazioni al di fuori del territorio provinciale e, successivamente, devono presentare alla stessa unità sanitaria locale la documentazione delle spese sostenute.

3. Nella prima applicazione della presente legge, ai fini di conseguire il rimborso delle spese sostenute anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa nei limiti consentiti dal comma 1 dell'art. 34, gli interessati devono presentare domanda nel termine che sarà stabilito con la deliberazione della giunta provinciale di cui al comma 1 dell'art. 35.

Art. 37.

Contabilità separata

1. Per l'amministrazione delle somme occorrenti per l'erogazione delle prestazioni di cui al precedente art. 34 l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle dell'Adige istituisce in bilancio apposita contabilità separata.

Art. 38.

Prestazioni particolari ad invalidi civili

1. Ai soggetti richiamati all'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1984 per i quali non possa essere fornita adeguata assistenza protesica anche ai sensi dell'articolo 3 del sopracitato decreto ministeriale è prevista la corresponsione dei contributi finanziari da determinare da parte della giunta provinciale al fine di creare condizioni di superamento degli handicaps nei casi per i quali un intervento autonomo e personalizzato può migliorare lo strumento protesico di cui è fornito il disabile.

Art. 39.

Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 34 e 38 si provvede a carico del fondo sanitario provinciale di parte corrente, con utilizzo degli apporti aggiuntivi stabiliti con leggi provinciali, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

2. Per l'esercizio finanziario 1988 si utilizza una quota dell'apporto aggiuntivo al fondo sanitario provinciale di parte corrente, autorizzato con l'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 5 settembre 1988

ANGELI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI

88R0998

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15.

Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-A. Adige n. 22 del 17 maggio 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità dell'orientamento scolastico e professionale

1. La provincia autonoma di Bolzano promuove l'orientamento scolastico e professionale al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e al lavoro e alla loro libera e consapevole scelta.

2. L'orientamento scolastico e professionale, attuato tramite informazione o consulenza specialistica, offre un servizio di interesse pubblico e generalizzato che:

- a) consente al singolo di acquisire conoscenza delle proprie attitudini ed i propri interessi e una più adeguata consapevolezza della propria capacità di effettuare autonomamente le proprie scelte;
- b) fornisce un'informazione esauriente circa i canali scolastici e formativi e le possibilità professionali, in relazione alla realtà del mercato del lavoro e alla sua prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa, nel quadro degli obiettivi della programmazione economica.

Art. 2

Destinatari delle attività di orientamento

1. L'orientamento scolastico e professionale è un servizio rivolto a tutti coloro che devono effettuare scelte scolastiche, formative e/o professionali.

2. L'attività di orientamento si rivolge particolarmente:

- a) agli alunni delle scuole d'obbligo;
- b) Agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari;
- c) Ai giovani in fase di formazione professionale;
- d) Ai giovani ed adulti in relazione a questioni di formazione, riqualificazione professionale, di inserimento nel mondo lavorativo e di curricula professionali;
- e) Ai genitori e responsabili dell'educazione.

3. L'orientamento scolastico e professionale assume contatti con quelle persone, associazioni, organizzazioni e servizi, che sostengono i giovani nel loro processo di scelta scolastica e professionale.

4. La consulenza deve essere imparziale, non vincolante e gratuita.

Art. 3

Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti

1. I compiti previsti dalla presente legge sono espletati rispettivamente dall'ufficio 27, orientamento scolastico e professionale della ripartizione terza di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e dal Servizio di orientamento scolastico e professionale presso l'ufficio 155, affari amministrativi scolastici, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, della ripartizione X.

2. All'ufficio rispettivamente al servizio di orientamento scolastico e professionale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) informazione generica e consulenza nell'ambito scolastico, professionale ed economico-lavorativo;
- b) Sostegno e sensibilizzazione delle agenzie e degli operatori che incidono sui processi di scelta dell'individuo;
- c) Consulenza psicologica e informativa, sia individuale che delle famiglie; esami psicodiagnostici ed attitudinali;

- d) assistenza ai giovani in cerca di posti per apprendistato;
- e) consulenza per adulti che intendono riqualificarsi;
- f) cura dell'orientamento professionale dei lavoratori;
- g) iniziative finalizzate all'orientamento scolastico, professionale e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
- h) collaborazione con scuole, istituzioni di addestramento e formazione professionale e con istituzioni nel campo sociale ed economico;
- i) corsi di aggiornamento e altre iniziative formative sulle tematiche orientative;
- l) elaborazione di relazioni e pareri tecnici in materia di orientamento scolastico e professionale;
- m) ricerca e documentazione;
- n) cura ed edizione di pubblicazioni e strumenti didattici.

3. I compiti elencati nel precedente comma sostituiscono quelli previsti per l'ufficio 27: orientamento scolastico e professionale, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonché la voce «orientamento scolastico e professionale» dell'ufficio 155: affari amministrativi scolastici, di cui al medesimo allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

4. I consulenti di orientamento possono essere impiegati anche come relatori in materia di orientamento scolastico-professionale nei corsi di base presso le scuole professionali provinciali e nei corsi di aggiornamento per insegnanti.

Art. 4

Uffici e sedi periferiche

1. L'ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale hanno le loro sedi centrali a Bolzano. Le sedi periferiche dell'ufficio n. 27 si trovano a Merano, Bressanone, Brunico, Silandro, Vipiteno ed a Selva di Gardena. Le sedi periferiche del servizio di orientamento scolastico e professionale dell'ufficio 155 si trovano a Merano e a Bressanone. Detti uffici organizzano giornate di consulenza presso i maggiori centri scolastici e presso gli uffici di collocamento. Con deliberazione della giunta provinciale possono essere istituite nuove sedi o modificate o soppresse quelle esistenti.

Art. 5

Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione

1. L'ufficio provinciale ed il servizio di orientamento scolastico e professionale costituiscono il servizio pubblico provinciale di orientamento scolastico e professionale.

2. L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, con le scuole di formazione professionale e con quelle istituzioni pubbliche o private anche estere, che possono fornire informazioni e documentazione utili per lo svolgimento dell'attività di orientamento. A tal fine possono venire stipulate convenzioni che disciplinino modalità e contenuti della collaborazione.

3. Essi svolgono altresì studi e ricerche, servendosi anche di istituti specializzati, approntano documenti e raccolgono informazioni dirette e diffondere le iniziative di formazione professionale e, attraverso la eventuale promozione di esperienze lavorative, forniscono le conoscenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi.

4. L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale hanno il compito di proporre ogni misura atta ad adeguare gli interventi di formazione alle prospettive ed alle esigenze dell'attività produttiva e, nel rispetto delle scelte e delle attitudini individuali, informano i giovani circa le reali occasioni occupazionali.

5. L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con l'ufficio mercato del lavoro e con l'Osservatorio sul mercato del lavoro, ed operano in collegamento con le parti sociali, gli uffici di collocamento, l'ufficio del lavoro e l'ispettorato del lavoro.

6. L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale assicurano alle scuole la necessaria consulenza, la documentazione, le informazioni in materia di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della libertà didattica dei docenti e dell'autonomia didattica e amministrativa garantite a dette istituzioni dalla legislazione vigente.

7. La relazione annuale di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, comprende anche un capitolo dedicato alle iniziative assunte da ciascuna scuola di istruzione secondaria per promuovere l'orientamento scolastico-professionale all'interno della scuola stessa.

Art. 6.

Programmazioni annuali

1. Gli assessori competenti approvano, per il rispettivo ufficio e il rispettivo servizio, la programmazione annuale.
2. Le programmazioni comprendono:
 - a) settori di intervento da privilegiare nel corso dell'anno;
 - b) specie e quantità delle pubblicazioni previste;
 - c) tipo e quantità di corsi di aggiornamento e di incontri informativi previsti.

Art. 7.

Ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale

1. Il ruolo speciale dei servizi di orientamento professionale di cui all'allegato A della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. È istituito il ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale con la dotazione organica risultante dalla tabella allegata alla presente legge. Il personale già inquadrato nel ruolo speciale soppresso è inquadrato con la data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale conservando la posizione giuridico-economica acquisita.

2. Per l'accesso alla settima qualifica funzionale del ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale è richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: laurea in psicologia, laurea in pedagogia, laurea in sociologia, laurea in economia politica, laurea in scienze politiche, laurea in giurisprudenza.

3. I posti della sesta qualifica funzionale previsti nella tabella allegata alla presente legge sono ad esaurimento. Essi sono trasformati automaticamente in altrettanti posti della settima qualifica funzionale man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.

4. In sede di prima applicazione della presente legge i dipendenti provinciali inquadrati nella sesta qualifica funzionale del soppresso ruolo speciale dei servizi di orientamento professionale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un'anzianità di qualifica di almeno 5 anni e siano in possesso di un diploma di laurea, nonché del prescritto attestato di bilinguismo per l'ex carriera direttiva, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella settima qualifica funzionale del ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale.

5. Tale disposizione si applica anche nei confronti dei dipendenti provinciali inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella sesta qualifica funzionale del soppresso ruolo speciale dei servizi di orientamento professionale che conseguino uno dei diplomi di laurea indicati nel precedente secondo comma entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento nella settima qualifica funzionale avviene in questo caso con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento del diploma di laurea.

6. In sede di inquadramento nella settima qualifica funzionale al personale viene garantito in ogni caso il trattamento economico in godimento nella sesta qualifica funzionale.

7. All'ufficio ed al servizio di orientamento scolastico e professionale sono assegnate rispettivamente 3 e 1 unità di personale della quarta qualifica funzionale del ruolo amministrativo.

A tale scopo la dotazione organica della IV qualifica funzionale del ruolo amministrativo di cui alla tabella A) allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata di 4 posti.

Art. 8.

Organici della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22

1. Per garantire l'adempimento dei compiti relativi alla vigilanza e consulenza didattica e pedagogica delle scuole, previsti dall'allegato A, punto V, cifra 40, punto VI, cifra 45, nonché punto XIV, cifra 162, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, i posti di ruolo della settima qualifica funzionale, previsti dagli allegati A, B e C della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, vengono aumentati come segue:

- allegato A: di una unità;
- allegato B: di tre unità;
- allegato C: di una unità.

2. Per l'accesso a questi nuovi posti è previsto il diploma di laurea in pedagogia o in psicologia.

Art. 9.

Aggiornamento del personale

1. L'ufficio e il servizio di orientamento scolastico e professionale devono curare il continuo aggiornamento dei propri collaboratori.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al precedente comma i corsi possono essere frequentati anche all'estero. L'ufficio rispettivamente il servizio interessato possono avvalersi anche di esperti provenienti dall'area culturale tedesca e ladina.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il punto 5 del primo comma dell'art. 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è soppresso.

2. Su proposta degli assessori competenti, la giunta provinciale può disporre il distacco, presso l'ufficio rispettivamente il servizio di orientamento scolastico e professionale, fino ad un massimo di 6 insegnanti dell'ispettorato alla formazione professionale in lingua tedesca e ladina e fino ad un massimo di 2 insegnanti dell'ispettorato alla formazione professionale in lingua italiana. Il personale distaccato è posto alle dipendenze dei direttori degli uffici competenti per l'orientamento scolastico e professionale e osserva il normale orario d'ufficio vigente per i dipendenti provinciali.

3. Sono abrogate le disposizioni della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Alle spese derivanti dagli articoli 3 e 9 della presente legge si fa fronte per l'anno 1988 con lo stanziamento iscritto al cap. 32100 dello stato di previsione della spesa. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

2. Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dagli articoli 7 e 8, valutati in L. 60.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1988, e in L. 220.000.000 all'anno, a carico degli esercizi finanziari successivi, si provvede:

- a) per l'anno 1988, mediante riduzione per L. 60.000.000 del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);
- b) per il biennio 1989-1990, mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1.2, lettera b. 1, del bilancio pluriennale 1988-1990;
- c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della provincia.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di cui all'art. 55 del decreto Presidente Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 4 maggio 1988

MAGNAGO

Ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale

Qualifica funzionale	Numero posti
IX qualifica funzionale	1
VIII qualifica funzionale	4
VII qualifica funzionale	4
VI qualifica funzionale (*)	16 (*)
Totale posti	25

(*) Ad esaurimento ai sensi dell'art. 7, 3 comma.

88R1017

LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 16.

Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino A. Adige n. 23 del 24 maggio 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assistenza indiretta

1. Quando l'assistenza curativa odontoiatrica in forma diretta o mediante medici specialisti convenzionati non sia sufficiente a soddisfare le richieste, la giunta provinciale su motivata richiesta delle unità sanitarie locali, autorizza l'erogazione delle prestazioni curative in odontoiatria in forma indiretta da erogarsi con le modalità di cui alla legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13.

2. La giunta provinciale, sentito l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, determina la misura del concorso della provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito per le singole prestazioni tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche.

Art. 2.

Assistenza indiretta protesica

1. Le prestazioni protesiche dentarie, nonché, limitatamente agli assistibili di età inferiore a diciotto anni, gli apparecchi per ortodonzia, di cui all'art. 5, lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modifiche, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, vengono erogati a tutti gli iscritti al servizio sanitario provinciale.

2. La giunta provinciale può, sentito l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, stabilire la misura del concorso della provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito per singole prestazioni. Detto concorso è erogato con le modalità di cui alla legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13.

Art. 3.

Servizio odontoiatrico festivo

1. Per poter garantire alla popolazione un'adeguata assistenza odontoiatrica nei giorni festivi e prefestivi, le unità sanitarie locali della provincia di Bolzano possono stipulare convenzioni con medici specialisti in odontoiatria, con odontoiatri, nonché con dentisti abilitati ed iscritti all'albo professionale della provincia, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta provinciale.

2. La giunta provinciale determinerà, con propria deliberazione, le strutture pubbliche e private adeguate a detto servizio, le prestazioni ivi erogabili, nonché le tariffe spettanti ai medici.

Art. 4.

Assegnazione delle somme necessarie

1. La giunta provinciale regolerà con proprio provvedimento amministrativo le modalità di assegnazione delle somme necessarie alle unità sanitarie locali ed i relativi rapporti contabili.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 2.500 milioni.

2. Alla copertura dell'onore predetto si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio).

3. Gli stanziamenti di bilancio per gli anni successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

Art. 6.

Variazioni al bilancio 1988

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis)

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 maggio 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

88R1018

LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n.17.

Concessione di mutui ad imprese per favorire la mobilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino A. Adige n. 23 del 24 maggio 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Requisiti per la concessione dei mutui

1. Presso l'amministrazione provinciale è istituito un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui ad imprese per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi di produzione o impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi, nonché la costituzione di adeguate scorte di materie prime e finite.

2. I mutui possono essere concessi ad imprese il cui personale sia costituito, per almeno il 60%:

a) da lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore ed i quali, a seguito di un accordo fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello locale, siano stati dichiarati esuberanti;

b) da lavoratori licenziati per riduzione di personale, cessazione dell'attività produttiva o fallimento, da imprese operanti anche in settori diversi da quello industriale, qualora si tratti di casi di provata ed eccezionale rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego;

c) da portatori di handicap assunti in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonché da persone affette da devianze sociali;

d) da lavoratori autonomi disoccupati in seguito al fallimento della propria impresa.

3. Nella percentuale prevista dal comma precedente non vengono considerate le persone che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, i giovani di età inferiore a 25 anni, il coniuge, i parenti o affini entro il terzo grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di società, le persone assunte in conseguenza di cessione o trapasso di impresa, quelle assunte in sostituzione di dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, nonché quelle assunte con ricorso al contratto di formazione e lavoro.

4. L'ammontare del mutuo può essere determinato nella sua misura massima del 75% delle spese riconosciute ammissibili. Rientrano tra le spese ammissibili gli investimenti relativi agli immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, e quelle relative all'adattamento e sistemazione dei locali destinati all'attività produttiva ed all'acquisto di materie prime e finite.

Art. 2.

Erogazione dei mutui

1. Per ottenere i mutui di cui alla presente legge, le imprese devono presentare apposita domanda all'ufficio provinciale mercato del lavoro, corredata da documentazione atta a giustificare l'ammontare del mutuo richiesto e lo stato del personale.

2. La concessione dei mutui, la cui durata non potrà superare gli anni dieci, compresi tre anni di preammortamento, è disposta con deliberazione della giunta provinciale, con le modalità di cui all'articolo 19 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, sentita la commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 6 della citata legge provinciale.

3. La misura del tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie è stabilita in ragione del 60% del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della concessione.

4. La gestione dei mutui concessi dal fondo di rotazione può essere affidata ad istituti ed aziende di credito. La giunta provinciale autorizza la stipulazione di apposita convenzione per regolare i rapporti tra provincia ed istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l'erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi, nonché il compenso per il servizio, l'interesse corrisposto sulle giacenze, l'obbligo di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla gestione.

5. L'impresa richiedente i benefici di cui alla presente legge deve dimostrare di avere richiesto le agevolazioni previste dalle leggi di incentivazione economica di settore, qualora ne ricorrano i presupposti. Il mutuo di cui alla presente legge può essere erogato solo ad integrazione delle predette agevolazioni, se spettanti ed al massimo nella misura complessiva prevista dall'art. 1.

6. Il necessario coordinamento per l'attribuzione delle diverse incentivazioni è stabilito dalla giunta provinciale con apposito regolamento di esecuzione.

Art. 3

Aumento dell'organico

1. Per l'attuazione della presente legge la dotazione organica del ruolo amministrativo di cui all'allegato A della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, è aumentata di un posto nella sesta qualifica funzionale.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti spese:

a) lire 3.000 milioni quale dotazione iniziale del fondo di rotazione indicato all'art. 1;

b) lire 10.000.000 per maggiori oneri del personale derivanti dall'art. 3.

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede mediante riduzione per L. 10.000.000 del fondo globale iscritto al cap. 102115 (parita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio) e mediante riduzione per lire 3.000 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio).

3. Ulteriori conferimenti al fondo di cui all'art. 1 saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

4. Alla copertura dei maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari successivi al 1988, derivanti dall'art. 3, valutati in lire 30.000.000 all'anno si provvede: per il biennio 1989-1990 con quote dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1, 2, lettera b.1, del bilancio pluriennale 1988-1990 e per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci della provincia.

5. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis)

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14

1. Nel primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, dopo la parola «previsto» vengono inserite le seguenti parole: «entro il termine di dieci giorni, rispettivamente dall'inizio, dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro».

Art. 6.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 maggio 1988

MAGNAGO

Visto, il Commissario del Governo per la provincia: Urzi

88R1019

LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18.

Provvedimenti in materia di bilinguismo

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 24 maggio 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La giunta provinciale è autorizzata ad organizzare e gestire direttamente, o tramite affidamento a terzi, iniziative atte a promuovere e favorire la conoscenza della seconda lingua, italiano e tedesco, che possono svolgersi in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca.

2. La giunta provinciale è altresì autorizzata ad erogare a istituzioni, enti, associazioni e comitati, che non operano a scopo di lucro, come pure a singole persone, contributi, sussidi, premi a sovvenzioni per la promozione della conoscenza della seconda lingua.

3. La giunta provinciale può assumere spese o concedere contributi, sussidi e premi per pubblicazioni, per materiali didattici e realizzazioni audiovisive, nonché per elaborati in tema di bilinguismo.

Art. 2.

Corsi per dipendenti pubblici

1. Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca, la giunta provinciale, previa intesa con il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, istituisce e gestisce direttamente o tramite terzi, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, corsi di seconda lingua per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio in provincia di Bolzano.

2. Per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, vengono inoltre organizzati, previa intesa con il competente commissario del Governo, appositi corsi nella seconda lingua.

3. La giunta provinciale e altresì autorizzata ad organizzare, con le modalità organizzative di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, corsi di seconda lingua per dipendenti di enti ed istituti di diritto pubblico, in servizio in provincia di Bolzano, previa intesa con i relativi organi.

4. La giunta provinciale di Bolzano può inoltre disporre, su proposta dei singoli assessori, rispettivamente su designazione del presidente del consiglio provinciale, la partecipazione a corsi di perfezionamento nella seconda lingua in Italia, ad eccezione dell'Alto Adige, o in Paesi dell'area linguistica tedesca per i dipendenti propri o del consiglio provinciale. Le spese relative ai corsi per i dipendenti del consiglio provinciale sono a carico dello stesso consiglio. Su proposta degli assessori competenti per la promozione del bilinguismo, la giunta provinciale approva le modalità, i criteri di partecipazione, la ripartizione delle spese, nonché l'elenco nominativo dei dipendenti precedentemente designati dai competenti assessori o dal presidente del consiglio provinciale. Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di accedere ai corsi di lingua italiana e tedesca.

5. Fermo restando che gli oneri dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono suddivisi in ragione del 50% a carico della provincia e 50% dello Stato o ente interessato, la giunta provinciale e altresì autorizzata ad anticipare la quota di spesa a carico della controparte.

Art. 3.

Piani annuali

1. La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, approva, distintamente per gruppi linguistici, piani annuali di finanziamento delle attività di cui agli articoli precedenti fatta eccezione per l'erogazione di sovvenzioni a singole persone per soggiorni di studio.

2. Gli impegni di spesa in esecuzione dei piani di cui al precedente comma sono disposti con decreto dell'assessore competente per la promozione del bilinguismo.

Art. 4

Personale insegnante

1. Il possesso della madrelingua corrispondente alla lingua insegnata costituisce titolo di preferenza nella scelta del personale docente ai corsi gestiti direttamente o affidati a terzi dalla giunta provinciale. Costituiscono ulteriori titoli di preferenza:

- a) certificato di abilitazione all'insegnamento della seconda lingua;
- b) titolo di studio per l'insegnamento nelle scuole elementari o della lingua tedesca o italiana nelle scuole secondarie;
- c) possesso dell'attestato di cui agli articoli 3 e 4 del decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per una delle qualifiche funzionali corrispondenti alla carriera direttiva o di concetto;
- d) esperienza didattica nell'insegnamento della seconda lingua.

2. I criteri di cui alle lettere del precedente comma valgono anche nel caso in cui non si trovi un insegnante la cui madrelingua corrisponda alla lingua insegnata.

3. Il relativo incarico è conferito al personale docente con contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile.

Art. 5.

Commissioni consultive

1. La giunta provinciale istituisce apposite commissioni, una per ciascuna delle due lingue di insegnamento, con compiti di consulenza in materia metodologico-didattica, di programmazione e di aggiornamento del personale insegnante. Le commissioni dispongono apposite visite ispettive al fine di assicurare il buon funzionamento dei corsi di seconda lingua.

2. Le commissioni di cui al precedente comma sono composte da un massimo di cinque persone, designate su proposta dell'assessore competente.

3. Le commissioni e i rispettivi presidenti sono nominati dalla giunta provinciale.

Art. 6.

Gestione in forma diretta

1. Le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge sono eseguite in economia, in amministrazione diretta, anche a mezzo funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della provincia.

2. Per la partecipazione ai corsi gestiti direttamente la giunta provinciale è autorizzata a richiedere agli interessati una quota di iscrizione.

3. L'amministrazione provinciale è autorizzata a cedere ad un prezzo pari al costo di stampa o di realizzazione, le pubblicazioni e il materiale didattico, scientifico e audiovisivo elaborato per suo conto e a sue spese.

4. Le spese per soggiorni in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca per favorire l'apprendimento della seconda lingua possono essere liquidate anticipatamente in misura parziale o anche totale qualora ciò sia condizione posta dall'ente organizzatore o dalla famiglia ospitante.

5. Le somme erogate in via anticipata riferite a soggiorni che per qualsiasi motivo non abbiano potuto avere luogo, devono essere riversate alla tesoreria della provincia.

6. Le quote poste a carico dei partecipanti per l'effettuazione dei soggiorni di cui al quarto comma vengono fissate dalla giunta provinciale e versate entro i termini stabiliti dai competenti uffici provinciali, su appositi conti istituiti presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

7. I prelevamenti e l'utilizzo delle somme versate sui conti di cui al precedente comma sono disposti dai direttori dei competenti uffici provinciali. Gli interessi attivi maturati sui conti suddetti vengono introitati nel bilancio della provincia alla scadenza di ciascun esercizio finanziario.

8. Al termine di ogni esercizio finanziario i competenti direttori d'ufficio presentano il rendiconto della gestione delle somme predette e, previo controllo da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria, lo sottopongono alla giunta provinciale per l'approvazione.

Art. 7.

Erogazione finanziamenti

1. Le domande per ottenere i finanziamenti di cui al precedente art. 1, provenienti da istituzioni, enti, associazioni e comitati, devono essere presentate, in carta legale, all'assessorato competente entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale termine può essere modificato annualmente con decreto del presidente della giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa delle attività programmate;
- b) preventivo di spesa;
- c) piano di finanziamento.

3. Nel quadro di variazioni o integrazioni ai piani annuali di cui all'art. 3, possono essere prese in considerazione anche le domande, corredate della prescritta documentazione, presentate posteriormente alla data di cui al primo comma.

4. Le modalità e i criteri di erogazione di interventi finanziari a favore di singole persone, ad eccezione dei soggiorni di studio, sono fissati dalla giunta provinciale.

5. Nel caso di corresponsione di contributi, sussidi e sovvenzioni a istituzioni, enti, associazioni e comitati, può essere concessa su richiesta la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo stesso.

Art. 8.
Utilizzo locali

1. Per la realizzazione dei corsi di cui alla presente legge la provincia, le istituzioni, gli enti, le associazioni e i comitati non operanti a scopo di lucro hanno precedenza nell'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche pubbliche, comprese quelle destinate alla formazione professionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 9.
Iniziativa particolari a favore dei soggetti portatori di handicaps

1. Su richiesta di associazioni a favore di soggetti portatori di handicaps possono essere adottate, ovvero finanziate forme particolari fra le iniziative di cui alla presente legge per minorati sensoriali che ne abbiano particolare necessità.

Art. 10.
Sovvenzioni per soggiorni di studio a singole persone

1. La giunta provinciale promuove, tramite apposite sovvenzioni, soggiorni di studio per l'apprendimento della seconda lingua tedesco e italiano in Italia, ad esclusione dell'Alto Adige, e in Paesi dell'area linguistica tedesca.

2. Hanno diritto a beneficiare i cittadini italiani residenti in un comune in provincia di Bolzano che siano in possesso della licenza di scuola elementare e non abbiano raggiunto il sessantunesimo anno di età.

3. Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di frequentare corsi di italiano e di tedesco.

4. La giunta provinciale stabilisce annualmente il tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, nonché i criteri per la formazione di una graduatoria. Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. Per i beneficiari che stanno svolgendo un'attività professionale o che sono disoccupati si prende in considerazione soltanto il reddito e il patrimonio del richiedente stesso.

5. Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, essi vengono assegnati in base ad apposite graduatorie.

6. Le graduatorie vengono predisposte separatamente per gruppi linguistici. I richiedenti possono inoltre essere suddivisi per categorie di beneficiari ed essere ammessi in proporzione al numero delle domande presentate.

Art. 11.
Durata dei corsi ed entità della diaria

1. I corsi nell'ambito del soggiorno di studio di cui all'art. 10, comma 1, devono prevedere una durata minima di due settimane e comprendere almeno 45 ore di lezione frequentate con esito positivo. Anche nel caso di corsi di durata superiore e richiesta la frequenza media di almeno 15 ore settimanali.

2. La sovvenzione viene calcolata in base ad una diaria differenziata per scaglioni di reddito e di patrimonio fissata annualmente dalla giunta provinciale con apposito provvedimento; nonché in base al tipo di corso frequentato. L'entità della diaria può essere scaglionata in diminuzione in rapporto all'aumento della durata del corso frequentato. La sovvenzione in nessun caso può essere superiore all'importo massimo delle borse di studio previsto per gli studenti universitari di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche.

Art. 12.
Criteri per le graduatorie

1. Per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 10, quinto e sesto comma, si tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) reddito e patrimonio di cui all'art. 10;
- b) monte ore del corso;
- c) età del richiedente.

2. Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al precedente comma, lettere b) e c), non può comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lettera a).

Art. 13.
Bandi ed erogazione delle sovvenzioni

1. Per l'erogazione delle sovvenzioni di cui all'art. 10 la giunta provinciale indice annualmente almeno un bando di concorso con la possibilità di prevedere nello stesso più scadenze successive.

2. In ogni bando la giunta provinciale stabilisce:
 - a) i termini di presentazione delle domande;
 - b) l'entità della diaria tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11;

c) la documentazione da allegare alla domanda e da presentare ai fini dell'erogazione;

d) i criteri per la formazione delle graduatorie;

e) le ulteriori modalità procedurali.

3. La giunta provinciale dispone l'assegnazione delle sovvenzioni ai beneficiari nell'ambito delle singole scadenze di cui al primo comma e provvede all'impegno della relativa spesa.

Art. 14.
Uffici

1. Gli uffici n. 28 di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, e n. 181, di cui al quarto comma del presente articolo, sono competenti all'amministrazione della presente legge, fatta eccezione per i compiti di cui al comma 3.

2. La cifra 28 di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 16, comma 2, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, sono sostituiti come segue:

«28. Ufficio educazione permanente e bilinguismo:

segreteria delle commissioni competenti;

programmazione, attuazione e gestione delle iniziative a carattere educativo;

ricerca, sperimentazione e documentazione, nonché approntamento di materiale scientifico e didattico;

formazione e aggiornamento del personale addetto all'educazione permanente e al bilinguismo;

coordinamento, assistenza e consulenza alle agenzie educative e ai comitati per l'educazione permanente;

istruttoria per concessione di fondi e verifiche sull'utilizzazione di fondi assegnati;

rapporti con esperti nazionali ed esteri;

cura di pubblicazioni specialistiche;

statistica;

centro di ricerca per il bilinguismo: strutturazione, gestione».

3. In calce alle funzioni attribuite all'ufficio n. 26 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, nominato «Ufficio assistenza scolastica ed universitaria», sono aggiunte le seguenti attribuzioni:

organizzazione e coordinamento soggiorni di studio in Italia;

istruttoria per concessione di sovvenzioni;

iniziative per la promozione dell'apprendimento delle lingue straniere.

4. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è aggiunta la seguente cifra:

«181. Ufficio per la promozione del bilinguismo e delle lingue straniere, con i compiti qui di seguito specificati:

amministrazione corsi di seconda lingua,

organizzazione e coordinamento soggiorni di studio all'estero;

attività di ricerca per il bilinguismo;

rapporti con esperti nazionali ed esteri in materia di bilinguismo;

cura di pubblicazioni specialistiche;

aggiornamento del personale docente di seconda lingua tedesco delle scuole di ogni ordine e grado;

istruttoria per concessione di sovvenzioni;

attività di consulenza per le lingue straniere;

centro di ricerca per il bilinguismo: strutturazione e gestione;

iniziative per la promozione dell'apprendimento delle lingue straniere».

5. Nella cifra 156 - Educazione permanente e bilinguismo, dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, che assume la denominazione «Ufficio educazione permanente e biblioteche», vengono soppresse le seguenti attribuzioni:

centro di ricerca per il bilinguismo: strutturazione e gestione;

organizzazione soggiorni-studio all'estero;

rapporti con esperti e consulenti nazionali ed esteri sulle problematiche del bilinguismo.

6. Il compito «promozione e programmazione, nonché finanziamento del bilinguismo», previsto nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per l'ufficio sub numero 31, scuole materne ed attività educative in genere, nonché attività per i giovani, viene stralciato.

7. All'ufficio 181 indicato nel terzo comma continua ad essere preposto con incarico provvisorio ai sensi dell'art. 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, l'attuale direttore del soppresso ufficio per la promozione del bilinguismo istituito con legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42.

Art. 15.

Assegnazione personale

1. Per le esigenze di cui alla presente legge, le dotazioni organiche sono aumentate come qui di seguito indicato:

RIPARTIZIONE III

Ruolo speciale addetto all'istruzione e cultura: n. 1 posto nella VII qualifica funzionale

Ruolo amministrativo:

- n. 1 posto nella VI qualifica funzionale
- n. 3 posti nella IV qualifica funzionale

RIPARTIZIONE X

Ruolo speciale addetto all'istruzione e cultura: n. 1 posto nella VII qualifica funzionale

Ruolo amministrativo:

- n. 1 posto nella VI qualifica funzionale
- n. 1 posto nella IV qualifica funzionale.

Art. 16.

Modifica e revoca di norme di legge

1. Alla legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Hanno diritto a beneficiare della presente legge tutti i cittadini italiani che sono residenti in un comune della provincia di Bolzano, ininterrottamente da almeno un anno o almeno dall'inizio dell'anno scolastico od accademico in corso, che hanno assolto l'obbligo scolastico e non hanno superato il trentesimo anno di età;

b) il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«I corsi di cui al primo comma dell'art. 1 devono avere una durata minima di diciannove giorni e comprende almeno 45 ore di lezione. Nel corso di corsi di durata superiore e richiesta la frequenza media di almeno 15 ore settimanali»;

c) il settimo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Per ciascuna ripartizione un impiegato appartenente alla VII qualifica funzionale deve risultare in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, nonché di un'altra lingua straniera».

2. Le leggi provinciali 8 novembre 1983, n. 42, 25 febbraio 1980, n. 5, e la lettera b) dell'art. 1 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, sono abrogate.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati i fondi stanziati sul cap. 33180 del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1988, per l'applicazione della legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42, abrogata con la presente, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino impegnati.

2. Sono inoltre autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti maggiori spese:

a) L. 600.000.000 per provvidenze a favore di istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e degli articoli 9 e 10;

b) L. 110.000.000 per l'aumento delle dotazioni organiche del personale ai sensi dell'art. 15.

3. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive lire 710.000.000 indicati al comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede mediante riduzione per corrispondente importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 (le partite n. 1 e n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio sono ridotte rispettivamente di L. 110.000.000 e di lire 600.000.000).

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'art. 15, valutati in L. 220.000.000 all'anno, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1988, si provvede: per gli anni 1989-1990 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla sezione 1, settore 1.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1989-1990, e per gli anni successivi, con corrispondenti stanziamenti nei relativi bilanci della provincia.

5. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno stabilite a partire dall'anno 1989 dalla legge finanziaria annuale.

Art. 18.

Variazioni al bilancio 1988

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 19.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 maggio 1988

MAGNAGO

Visto: il commissario del Governo per la provincia: URZI

88R1020

LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19.

Applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207. Disposizioni relative al personale del servizio sanitario con modificazioni ed integrazioni alle leggi provinciali 28 giugno 1983, n. 19, 5 gennaio 1984, n. 1 (piano sanitario provinciale 1983-85), e 17 aprile 1986, n. 15.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 24 maggio 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art.1.

Applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207

1. Al personale del servizio sanitario della provincia di Bolzano si applicano, anche in parziale deroga alle norme di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, le norme della legge 20 maggio 1985, n. 207.

2. Sono confermati tutti i provvedimenti di inquadramento in ruolo già adottati, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, da organi eventualmente diversi rispetto a quelli individuati nella legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19.

3. I concorsi pubblici per la copertura dei posti, che risultano disponibili nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono coperti da incarichi, devono essere banditi, previa autorizzazione da parte della giunta provinciale, entro sessanta giorni l'entrata in vigore della presente legge. I relativi incarichi possono essere prorogati fino alla conclusione dei concorsi.

4. Qualora vi sia in atto, per singoli ruoli e posizioni funzionali, eccedenza di incarichi rispetto ai posti che possono essere messi a concorso ai sensi del precedente terzo comma, gli incarichi stessi cessano di diritto alla data di indizione del relativo bando di concorso, ed i relativi posti possono essere ricoperti mediante incarichi provvisori, previa deliberazione di nuove graduatorie degli aspiranti, a seguito di appositi avvisi pubblici. I nuovi incarichi possono essere prorogati fino alla conclusione dei relativi concorsi.

Art. 2.

Personale del servizio sanitario - Festività

1. Ai fini di assicurare la perequazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei pubblici dipendenti in provincia di Bolzano le disposizioni vigenti per il personale della provincia per quanto concerne le festività sono estese al personale del servizio sanitario provinciale.

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1

1. All'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, come modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti quinto, sesto e settimo comma:

«5. Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge la durata del periodo di formazione per i medici di base di cui all'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, come modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, e ridotta in ragione del periodo di servizio prestato come assistenti in formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nelle specialità sanitarie di cui al punto 9.5.1. del piano sanitario provinciale, allegato n. 1 alla legge provinciale n. 1 del 1984, come modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10.

6. I periodi di formazione per medici di base assolti in strutture pubbliche ospedaliere austriache o tedesche vengono computati utili ai fini della formazione per medici di base se ed in quanto corrispondenti alla formazione nelle discipline di cui al punto 9.5.1. dell'allegato 1 alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, come modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10.

7. La valutazione del periodo di servizio prestato come assistente in formazione di cui al comma 5 e dei periodi di formazione per medici di base di cui al comma 6, ai fini della riduzione od equiparazione della durata di formazione per i medici di base viene deliberata dalla giunta provinciale in base ad apposita documentazione presentata».

Art. 4.

Modifiche alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19

1. All'art. 2, comma 1 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, nel testo italiano, le parole iniziali «La consistenza numerica dei singoli ruoli amministrativi provinciali del personale del servizio sanitario» vengono sostituite con le seguenti: «La consistenza numerica dei singoli ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario».

Art. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15

1. Nell'art. 7, primo comma, della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, dopo le parole «nei ruoli provinciali» sono inserite le parole «nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario».

2. Nell'allegata tabella C della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, sotto il personale infermieristico, profilo professionale: operatori professionali di prima categoria, le parole:

- «1) Assistente sanitaria/o - coordinatori - 2 unità
 - 2) Infermiere professionale - collaboratori - 4 unità»
- vengono sostituite con le seguenti:

- «1) Operatore professionale coordinatore
- Assistente sanitaria o infermiere professionale - 2 unità
- 2) Operatore professionale collaboratore
- Assistente sanitaria o infermiere professionale - 4 unità».

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

Personale del servizio sanitario - Trattamento di missione e quote di aggiunta di famiglia

1. Fino a quando la Provincia autonoma di Bolzano esercita direttamente, senza delegarle alle Unità sanitarie locali, parte delle funzioni sanitarie di sua competenza, le disposizioni vigenti per il personale della Provincia per quanto concerne il trattamento di missione e le quote di aggiunta di famiglia sono estese a tutto il personale del servizio sanitario provinciale.

Art. 7.

Rimborso spese di riparazione proprio automezzo in caso di incidenti in viaggio

1. Nei termini temporali di cui al precedente art. 6, in caso di incidenti in viaggio di servizio compiuto con proprio automezzo, autorizzato dall'amministrazione al dipendente delle unità sanitarie locali, spetta il rimborso delle documentate spese di riparazione dell'automezzo stesso, salvo una franchigia di L. 50.000 a carico del dipendente, sempre che non esista colpa grave del dipendente, l'incidente sia stato accertato, ovvero attestato, su tempestiva denuncia dell'interessato, da organo di polizia competente e non siano tenute al risarcimento terze persone.

Art. 8.

Biologi tirocinanti

1. Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai neurolaureati in biologia, cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano, che frequentano il tirocinio pratico di cui all'art. 2 del decreto Presidente Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, in uno dei laboratori ospedalieri nella provincia di Bolzano, nel laboratorio provinciale di igiene e profilassi o in un laboratorio privato situato in provincia di Bolzano, su autorizzazione da parte della Giunta provinciale, verranno concessi, dietro domanda, assegni mensili nella misura del 50% del trattamento economico tabellare iniziale, senza indennità del biologo del nono livello retributivo. Ai fini della concessione degli assegni mensili è escluso qualsiasi rapporto di lavoro.

Art. 9.

Primo inquadramento di titolari di reparto e d'ufficio

1. Al fine di garantire l'espletamento del servizio amministrativo delle unità sanitarie locali le stesse devono istituire nell'ambito dei reparti istituiti in attuazione della delibera della Giunta provinciale 11 gennaio 1983, n. 102, posti in organico del profilo professionale direttori amministrativi della posizione funzionale minima di direttore amministrativo.

2. Negli uffici dei reparti istituiti o da istituire ai sensi della delibera della Giunta provinciale di cui al comma 1, le unità sanitarie locali devono istituire posti in organico della posizione funzionale minima di collaboratore amministrativo.

3. Per garantire la continuità del servizio amministrativo la Giunta provinciale accoglie le richieste di rettifica di inquadramento nei ruoli nominativi provinciali riferite al personale amministrativo ex ospedaliero avanzate dalle U.S.L. con atti deliberativi positivamente esaminati dall'Organo di controllo e dispone altresì, fatte salve le norme vigenti per quanto concerne il bilinguismo, l'inquadramento in ruolo nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio o di direttore amministrativo, rispettivamente di collaboratore coordinatore o collaboratore amministrativo di quel personale che le U.S.L. di competenza, con provvedimento divenuto esecutivo ai sensi di legge, abbiano assegnato alla direzione delle ripartizioni o degli uffici, ancorché non formalmente istituiti, ma previsti dalla delibera della Giunta provinciale di cui al comma 1.

Art. 10.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di psicologo collaboratore, psicologo coordinatore e psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi.

1. Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti in organico delle posizioni funzionali di psicologo collaboratore, psicologo coordinatore e di psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi, oltre i candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato con decreto ministeriale 3 dicembre 1982, sono ammessi altresì i cittadini italiani che hanno conseguito la laurea in psicologia nelle università austriache, riconosciuta equivalente alla laurea in pedagogia ai sensi della legge 6 aprile 1982, n. 241.

Art. 11.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore del profilo professionale operatori professionali di 1ª categoria del personale di vigilanza ed ispezione.

1. Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti in organico del personale di vigilanza ed ispezione - operatori professionali di 1ª categoria delle posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore, oltre i candidati che sono in possesso del titolo di studio di cui all'art. 81, lettera b) punto 3), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, sono ammessi anche i candidati in possesso del diploma di «ispettore d'igiene e dell'ambiente» conferito ai sensi dell'art. 17 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22, come modificato dall'articolo unico del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 1987, n. 10

2. Per l'ammissione ai corsi per il conseguimento della qualificazione di: ispettore d'igiene e dell'ambiente di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22, con inizio dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono richiesti i titoli di studio previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, per l'ammissione ai concorsi pubblici per il personale di vigilanza ed ispezione del servizio sanitario.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Per la concessione di assegni mensili ai sensi dell'art. 8 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 60 milioni.

2. Alla copertura dell'onere sopraindicato si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 6 dell'allegato n. 3 al bilancio).

3. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale.

4. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 maggio 1988

MAGNAGO

Visto: il Commissario del Governo per la Provincia: URZI

88R1021

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 48/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggiero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 255.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.